



Comune di Arsie

Comune di Arsie
Provincia di Belluno
Piazza Guglielmo Marconi, 1 - 32030 ARSIE' (BL)
P.IVA 00207780255
www.comune.arsie.bl.it
Posta certificata: arsie.bl@cert.ip-veneto.net



Lago del Corlo



Forte
Leone



PEFC
18-22-01/68

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018 – 2020

SEZIONE PRIMA

Alcune considerazioni sulla corruzione di Francesco Pucci stese nel 2012 in occasione dell'entrata in vigore della legge 6/11/2012, n. 190 e dell'approvazione del primo piano provvisorio sulla prevenzione della corruzione.

Se si ricercano le cause della corruzione nella pubblica amministrazione e si riflette sulle stesse nell'attuale momento storico, si finisce per aggiungere solo nuove motivazioni a cause vecchie, trovando tre ragioni fondamentali.

La prima è la mancanza di spinta interiore, cioè la mancanza del singolo a rendere un servizio alla collettività attraverso gli Enti pubblici che la rappresentano, e a superare le problematiche quotidiane. Tra la mancanza di spinta interiore e la mancanza di interesse a risolvere i problemi è possibile stabilire una relazione diretta. In questo caso, sia che questa mancanza ideologica si produca per una carenza assoluta di convinzione o che si determini per una certa rassegnazione di fronte a problemi che si ripresentano e che vengono valutati come irrisolvibili, il singolo si rifugia in ciò che appare comodo a salvare la sua responsabilità, e pratica, nel migliore dei casi, la difesa scritta, per continuare a difendersi dall'irresponsabilità altrui.

La seconda è la mancanza di organizzazione che ha, come caratteristica peculiare, quella di affrontare una data situazione con metodi sbagliati: un cumulo di decisioni minori limita la visione dei grandi problemi e la loro soluzione ristagna in mancanza di ordine e di accordo. Le decisioni dell'ultima ora, prese sulla spinta non di un'analisi ragionata ma di pressioni contingenti, producono mali inevitabili, quanto non costituiscono il varco a più pericolose manovre, poiché rendono le situazioni ed il loro evolversi, di fatto, incontrollabili.

La terza causa è la mancanza di conoscenze sufficientemente sviluppate per poter prendere decisioni giuste e in breve tempo. In questi casi il freno costituito dalla indecisione riguardo allo sviluppo della società o, peggio ancora, della Comunità che si amministra, è il destino degli organismi che ne sono colpiti.

Queste tre cause principali interagiscono tra di loro e influiscono su tutta la vita istituzionale del Paese, producendo illegalità e corruzione, intese non necessariamente come siamo abituati a classificarle in un sentire comune e semplicistico, ovvero come dazione di denaro o altre utilità in cambio di un fare o di un non fare, bensì come comportamenti in violazione di una pluralità di divieti normativi e contrattuali che portano ad una nozione ben più ampia di tali fattispecie.

Appare evidente che non è certo sufficiente, per la soluzione di tali problemi, l'approvazione di un piano, ma che occorre ben altro, ovvero ricostruire le motivazioni di un'intera generazione attraverso un capovolgimento di bisogni e priorità etiche. Tuttavia noi faremo la parte alla quale siamo chiamati.

2012, Francesco Pucci

Disciplina e misure di prevenzione

1.1 Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo.

In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (di seguito legge 190/2012).

La *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31/10/2003, firmata dallo Stato italiano il 9/12/2003 e ratificata attraverso la legge 3/8/2009 n. 116.

La Convenzione ONU 31/10/2003 prevede che ogni Stato debba:

- ✓ elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- ✓ adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- ✓ vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- ✓ collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (*Groupe d'Etats Contre la Corruption*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali¹.

1.2 Normativa di riferimento.

- a) Legge 7/08/1990, n. 241 recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- b) D.Lgs. 8/6/2001, n. 231 recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*;
- c) Legge 6/11/2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- d) D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 recante *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- e) D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012"*;
- f) D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- g) D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- h) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- i) Legge 7/08/2015, n. 124 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- j) D.lgs. 25/5/2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.*

¹ Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- k) D.lgs. 19/8/2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, per le parti non dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016”.

Tutta la normativa citata nel P.T.P.C. deve intendersi riferita, con rinvio dinamico, al testo vigente a seguito delle eventuali modifiche e integrazioni.

2. Il concetto di "corruzione".

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) e dal presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) ha un'accezione ampia essendo comprensivo di ogni forma di comportamento che, anche senza sfociare in responsabilità penali, può esporre al rischio che si creino situazioni di probabile illiceità.

Il concetto di corruzione è quindi oggettivamente più ampio di quanto previsto in sede penale, e ciò a ragione del fatto che viene fortemente esteso il campo di applicazione dell'istituto secondo dinamiche che non sono soltanto giuridiche, ma che sono anche e prevalentemente dinamiche culturali.

La corruzione sistemica, infatti, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica da un lato la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, l'economia della Nazione. Ne consegue che l'istituto della corruzione rileva come quella fattispecie che implica tutte le molteplici situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, emergano abusi da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, come, del resto, le molteplici situazioni in cui, pur senza rilevanza penale, emergano disfunzioni e/o malfunzionamenti amministrativi conseguenti all'uso irregolare delle funzioni attribuite, come anche quelle molteplici situazioni implicanti l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia a livello interno che esterno, contemplano anche le ipotesi di solo tentativo di inquinamento amministrativo.

3. I principali attori esterni del sistema di contrasto alla corruzione.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- ✓ L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- ✓ la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- ✓ il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ la Conferenza unificata, che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- ✓ il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ i Prefetti, che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012);
- ✓ la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- ✓ le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- ✓ gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

3.1 L'Autorità nazionale anticorruzione.

L'Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:

- ✓ collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- ✓ approva il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- ✓ esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- ✓ esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei responsabili del servizio amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- ✓ esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- ✓ riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Tra i compiti principali che la legge 190/2012 assegna all'ANAC vi è l'approvazione del PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal *Comitato Interministeriale*, istituito con DPCM 16/1/2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA. Il PNA è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, con la deliberazione n. 72 dell'11/9/2013

L'ANAC, con determinazione n. 12 del 28/10/2015, ha successivamente approvato l'aggiornamento 2015 al PNA con il quale ha inteso fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11/9/2013, n. 72. L'Autorità ha deciso di predisporre l'Aggiornamento muovendo, da una parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione (PTPC) di un campione di 1911 amministrazioni conclusasi a luglio 2015; dall'altra dall'opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del servizio ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), con i quali l'Autorità ha avuto un importante confronto il 14/7/2015 nella "*Giornata nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni*". L'Aggiornamento si è reso necessario, poi, in virtù degli interventi normativi che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale. Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto-legge 24/6/2014, n. 90, convertito in legge 11/8/2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

3.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica.

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16/1/2013:

- ✓ coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- ✓ promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

- ✓ predispone il PNA;
- ✓ definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- ✓ definisce criteri per assicurare la rotazione dei responsabili del servizio nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai responsabili del servizio pubblici, anche esterni.

3.3 La Conferenza unificata.

I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle "intese" da assumere in sede di *Conferenza Unificata* tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex articolo 8 comma 1 della legge 281/1997), la definizione di "adempimenti" e "termini" per gli enti locali relativi a:

- ✓ definizione del PTPC, a partire dal piano 2013-2015;
- ✓ adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna amministrazione;
- ✓ adozione di un codice di comportamento;
- ✓ adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.

La legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l'approvazione del PTPC al 31 gennaio di ogni anno.

4. I principali attori interni del sistema di contrasto alla corruzione.

- a) *Responsabile prevenzione della corruzione**, Francesco Pucci nominato con decreto del Sindaco n. 4805 del 23.08.2014: svolge i compiti attribuiti dalla legge, dal PNA e dal PTPC; in particolare elabora la proposta di PTPC e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità;
- b) *Consiglio comunale*, organo di indirizzo e di controllo: adotta un atto d'indirizzo sui contenuti del PTPC rivolto alla giunta comunale;
- c) *Giunta comunale*, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il PTPC e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento;
- d) *Responsabili del servizio*: partecipano al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; in sede di definizione delle misure di prevenzione; in sede di attuazione delle misure, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
- e) *Responsabile della trasparenza**: segretario comunale Francesco Pucci nominato con decreto del Sindaco n. 4806 del 23.08.2014, con funzione di coordinamento tra il PTPC e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI);
- f) *Organismo Indipendente di Valutazione della Performance*: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa ed esprime un parere sul Codice di comportamento del personale;
- g) *Ufficio procedimenti disciplinari*: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari ed esprime un parere sul codice di comportamento dei dipendenti del Comune;
- h) *Dipendenti del Comune*: partecipano al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; in sede di definizione delle misure di prevenzione; in sede di attuazione delle misure;
- i) *Collaboratori del Comune*: osservano le misure contenute nel PTPC e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.

**Il sindaco non ha ritenuto necessario procedere ad una nuova nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come definito dal d.lgs. 25/5/2016, n. 97, atteso che i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza sono entrambi in capo allo stesso soggetto, per cui questo Comune ha operato fin dalla prima applicazione della normativa in senso conforme alle sopravvenute disposizioni.*

4.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A livello periferico, le amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i responsabili del servizio amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:

- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il PTPC la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- ✓ definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC;
- ✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riferisce sull'attività svolta.

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del PTPC. Sulla scorta dei contenuti del PNA, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza formula all'organo di indirizzo politico una proposta di il PTPC entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Gli enti pubblici devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazioni contenute nel PNA (pag. 33), il PTPC al Dipartimento della Funzione Pubblica e gli enti locali anche alla Regione di appartenenza). Il PTPC reca un nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in formato elaborabile al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso moduli definiti in raccordo con CIVIT.

4.1.1 Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono attribuiti i seguenti poteri:

- 1) acquisizione di ogni forma di informazione relativa a tutte le attività del Comune, anche in fase meramente informale e propositiva, tra cui a scopo meramente esemplificativo si indicano le seguenti:
 - a) rilascio di autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - e) esenzioni o riduzioni in materia di tributi;
 - f) atti di pianificazione urbanistica;
- 2) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dal Comune e in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti da tutto il personale dipendente, dagli organi di governo, dall'organo di revisione economico-finanziario, dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, da qualsiasi altro organo dell'ente composto da più di un soggetto;
- 3) monitoraggio del rispetto del controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle certificazioni;
- 4) monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- 5) monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;
- 6) verifica della presenza in servizio dei dipendenti che risultano averla certificata mediante l'utilizzo del *badge* individuale in dotazione;
- 7) verifica dei permessi, dei congedi straordinari (comunque denominati), del congedo ordinario richiesto dai dipendenti;
- 8) monitoraggio dei responsabili del servizio delle misure di prevenzione da porre in essere ovvero acquisizione dagli stessi di atti o certificazioni sull'attività svolta;
- 9) potere di nomina del personale dipendente, a prescindere dal servizio a cui risulta assegnato, nella qualità di collaboratore diretto nelle attività previste dal PTPC per la durata massima continuativa di tre mesi nel corso di uno stesso esercizio nel caso di dipendenti assegnati a settori diversi da quelli del segretario generale; il personale individuato non può rifiutare la nomina, è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico, non ha diritto

ad alcun riconoscimento economico, è sostituito nei compiti di spettanza dal responsabile del servizio competente per tutta la durata della nomina;

- 10) potere di acquisire certificati (anche relativi a dati giudiziari) finalizzati a dare attuazione a disposizioni del PTPC o a verificare il rispetto di norme di legge;
- 11) potere di acquisire documentazione in possesso dei dipendenti in quanto a carattere personale, finalizzata a dare attuazione a disposizioni del PTPC o a verificare il rispetto di norme di legge;
- 12) potere di richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento, senza obbligo di informare preventivamente il responsabile del servizio del servizio.
- 13) potere di richiedere ai dipendenti chiarimenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione o illegalità.
- 14) potere di chiedere ai responsabili del servizio o ai dipendenti la trasmissione del testo dei provvedimenti, o l'elenco degli oggetti dei provvedimenti medesimi, ovvero di procedere all'estrazione di dati singoli o aggregati riferiti a tali atti.

4.1.2 Modalità di esercizio dei poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le funzioni ed i poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere esercitati:

- a) in forma verbale; in tal caso si relaziona verbalmente senza documentare l'intervento salvo che il soggetto con cui interagisce lo richieda per scritto;
- b) in forma scritta, sia cartacea che informatica; in tal caso manifesta la richiesta:
 - b1) nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità, ovvero procedere alla nomina o all'attribuzione di un incarico specifico ad un dipendente;
 - b2) nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all'illegalità;
 - b3) nella forma della *Denuncia*, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria e per conoscenza all'ANAC e al Prefetto, qualora ravvisi sia la possibile consumazione di una fattispecie di reato, che il semplice tentativo;
 - b4) nella forma della *Segnalazione*, da trasmettere alla Corte dei Conti quando ravvisi possibili fattispecie di danno contabile;
 - b5) nella forma della *Segnalazione*, da trasmettere alla Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) quando ravvisi possibili fattispecie di irregolarità da parte di società partecipate/controllate dal Comune.

4.2 Organismo Indipendente di Valutazione della performance.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i responsabili del servizio e i dipendenti del Comune, prestano all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

(pag.13 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

5. Integrazione P.T.P.C con piano performance e obiettivi ai responsabili del servizio, e con i controlli interni.

La gestione del rischio è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della *performance* e con i controlli interni, al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata: detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi del Comune.

I compiti individuati nel PTPC per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche sono in parte collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti

nel piano delle *performance*; pertanto l'attuazione delle misure previste nel PTPC diviene uno degli elementi di valutazione dei responsabili del servizio e del personale incaricato di responsabilità.

Nel prosieguo del PTPC, inoltre, in numerosi paragrafi sono indicate azioni richieste al nucleo di controllo interno in funzione di verifica del rispetto di obblighi previsti dalla legge 6/11/2012, n. 190 e/o dal PNA.

(pagg. 8, 11, 12, 15 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015)

6. Analisi del contesto.

L'analisi del rischio non può prescindere dal contesto esterno e interno in cui opera l'Ente pubblico. Sulla base di questi due parametri si deve successivamente passare ad una disamina delle tipologie di provvedimenti che sono maggiormente collegati con i fattori di rischio influenzati da tali variabili. Tale analisi costituisce infatti la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi in conseguenza delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

6.1 Analisi del contesto esterno.

Sull'analisi del contesto esterno, la deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12 invita a porre particolare attenzione: << ... *L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali ...*>>

Nel caso di un Ente territoriale, qual è il Comune, l'analisi è condotta principalmente con riferimento alle caratteristiche del territorio, delle attività economiche che sullo stesso operano e al valore degli immobili ivi presenti.

Il comune di Arsiè si presenta anagraficamente come un Comune di dimensioni piccole, con poco meno di 2400 residenti, di cui circa 1100 in età lavorativa (fascia 30/65 anni). L'economia locale non è basata sulla presenza di un particolare settore produttivo, come si evince dalla tipologia di attività che operano in area artigianale nel campo della falegnameria, produzione di motori, produzione di stampi in plastica, autotrasporti, impianti elettrici, rivendita automobili. Nel territorio è presente anche un'azienda di allevamento zootecnico di dimensioni medie e diverse imprese boschive. La gran parte della popolazione residente lavora al di fuori del territorio geografico.

Si registra inoltre una crisi delle attività commerciali del territorio che, in analogia alle contermini realtà territoriali, faticano a reggere la concorrenza di centri commerciali e/o di negozi di grandi dimensioni presenti in alcune Città vicine.

La crisi economica mondiale non ha mancato di far sentire i propri effetti anche nel settore immobiliare presente sul territorio comunale, il quale ha subito un sostanziale arresto per quanto riguarda la realizzazione di altri insediamenti ad uso di civile abitazione e per quanto riguarda rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia del patrimonio esistente. Di pari passo, analogamente ai Comuni vicini, si registra una decrescita del valore degli immobili esistenti.

Gli interessi economici non appaiono pertanto rilevanti.

Per quanto attiene l'ambito dell'azione della criminalità organizzata, nella "*Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA)*" relativa al primo semestre 2016 e in quella relativa secondo semestre 2016, rese alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 109, comma 1, del d.lgs. 6/9/2011, n. 159, si rileva quanto segue:

- I semestre: nel Veneto si sarebbero registrate presenze di soggetti legati a *cosa nostra*, che tenderebbero innanzitutto a radicarsi economicamente sul territorio con una presenza stabile, ma non tale da assumere le connotazioni tipiche della Regione di provenienza.

Lo scopo principale di tali sodalizi va, infatti, individuato nel riciclaggio e nel reinvestimento di capitali illeciti, anche attraverso l'acquisizione di attività commerciali ed imprenditoriali, sfruttando, se del caso, l'opera di gruppi delinquenziali locali. A ciò si aggiunge la forte disponibilità di liquidità, che spinge l'organizzazione a sostituirsi al sistema del credito legale e a praticare l'usura.

Sebbene non immediatamente riconducibile ad un contesto di tipo mafioso, si registra un certo attivismo di criminali di origine siciliana, inseriti in associazioni per delinquere autoctone dedite a reati di tipo predatorio o inerenti agli stupefacenti. Nel semestre, il fenomeno è documentato da più operazioni di polizia che hanno condotto all'arresto di pregiudicati coinvolti in rapine ad istituti di credito e nel traffico internazionale di droga. Tra queste, vale la pena di richiamare le operazioni collegate "*Vecchio Borgo*" e "*Apocalisse*", concluse nel mese di maggio dalla Guardia di Finanza di Trieste e Venezia ed a seguito delle quali è stata smantellata un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti, attiva tra la laguna veneta e Milano.

Le indagini hanno portato all'arresto di 25 responsabili e all'esecuzione una misura interdittiva dell'esercizio della professione forense nei confronti di un avvocato di Chioggia. Dalle investigazioni è emerso il coinvolgimento di soggetti siciliani e di alcuni marocchini, con quest'ultimi che gestivano l'acquisto, nel proprio Paese, di ingenti carichi di stupefacenti, il successivo stoccaggio in Spagna ed il conclusivo trasporto in Italia. Ai vertici dell'associazione, operante nell'area di Chioggia, due noti fratelli pregiudicati, uno dei quali aveva avuto in passato legami con la "*Mala del Brenta*".

In tale contesto, è stata, inoltre, accertata l'esistenza di un flusso di denaro verso la Calabria in favore del reggente della citata '*ndrina* GIGLIO di Strongoli (KR).

La stessa *cosca* è stata, altresì, al centro dell'operazione *Amaranto 2*, condotta dal Centro Operativo D.I.A. di Padova, che ha fatto luce sugli interessi in Veneto dell'organizzazione.

La criminalità organizzata calabrese, in specie catanzarese e reggina, seppure non radicata nel Nord Est del Paese, continua a far emergere, soprattutto in Veneto, chiari segnali di operatività.

Si sono registrate, infatti, qualificate presenze di soggetti '*ndranghetisti* su Padova, nell'ovest veronese e nel basso vicentino, riconducibili ad aggregati criminali di Cutro, Delianova, Filadelfia ed Africo Nuovo.

Queste manifestazioni sarebbero diventate palesi con riferimento, oltre che al traffico di stupefacenti, anche alla ristorazione, al turismo e all'edilizia, come emerso con riferimento a quest'ultimo settore, nel corso di un'operazione conclusa nel mese di aprile dalla Guardia di Finanza, con l'arresto, per bancarotta fraudolenta, di tre imprenditori attivi nella fabbricazione di infissi metallici in provincia di Treviso. Uno dei citati imprenditori, originario della provincia di Parma, sarebbe risultato in contatto con esponenti della *cosca* GRANDE ARACRI.

Sempre ad aprile, il Centro Operativo D.I.A. di Padova ha concluso l'operazione *Amaranto 2*, con l'arresto di alcuni soggetti facenti parte di un'associazione criminale di matrice '*ndranghetista* insediata in Veneto - in particolare a Padova e Vigonza (PD) - diretta da soggetti collegati alla *cosca* GIGLIO ed attiva prevalentemente nel traffico di sostanze stupefacenti.

Si segnalano presenze di *gruppi* camorristici casertani, in particolare del *clan* dei CASALESI e del capoluogo campano.

Con riferimento al semestre, appare rilevante l'arresto, avvenuto a Chioggia (VE) nel mese di marzo, del capo del *gruppo* napoletano CIMMINO: il pregiudicato si era reso latitante dopo che la Cassazione, a febbraio 2016, aveva ripristinato il provvedimento cautelare a suo carico.

-II semestre: si segnala la presenza, per quanto non radicata, di soggetti collegati alle *cosche* reggine e catanzaresi. Nel tempo sono state rilevate, infatti, qualificate presenze di soggetti '*ndranghetisti* su Padova, nell'ovest veronese e nel basso vicentino, riconducibili ad aggregati criminali di Delianova, Filadelfia, Africo Nuovo e Cutro. In quest'ultimo caso sono stati segnalati soggetti referenti della '*ndrina* GRANDE ARACRI.

L'esistenza di queste aggregazioni è stata evidenziata, nel recente passato, con gli arresti di '*ndranghetisti* avvenuti in Veneto nell'ambito della nota operazione "*Aemilia*", diretta dalla DDA di Bologna.

A fattor comune per questi soggetti, il territorio sarebbe stato utilizzato per riciclare i proventi derivanti principalmente dal traffico di stupefacenti, nei trasporti e nell'edilizia.

Non a caso, diversi tentativi di infiltrazione *'ndranghetista* sono stati individuati al termine degli accertamenti svolti, su *input* delle varie Prefetture del Triveneto, dai vari Gruppi Interforze e finalizzati al rilascio della documentazione antimafia, necessaria per consentire alle imprese di partecipare ai pubblici appalti ed iscriversi alle *"white list"*.

A seguito degli elementi raccolti, comprovanti il concreto pericolo di inquinamento mafioso, diversi soggetti economici del Triveneto, pur dotati di adeguati mezzi finanziari e di idonea organizzazione, sono stati colpiti da provvedimenti interdittivi ed inibiti ad avere rapporti contrattuali con le Pubbliche Amministrazioni.

In Veneto referenti dei *clan* della *camorra* sarebbero stati attivi nella costituzione di società per il recupero di crediti, per la distribuzione di generi alimentari nonché per l'immissione e commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti, sia sul territorio nazionale che all'estero.

Come giudiziariamente confermato con le condanne definitive conseguenti all'operazione *"Serpe"* della D.I.A. - coordinata dalla D.D.A. di Venezia - i soggetti affiliati ai CASALESI sono risultati quelli più intraprendenti sul territorio.

Le pene inflitte hanno infatti confermato la sussistenza dei delitti di cui all'art.416 bis c.p. e del sequestro di persona a scopo di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso (art.7 Legge 203/91).

In data 17 ottobre una donna latitante affiliata al citato *sodalizio* casertano è stata localizzata a Malta e tratta in arresto, per essere poi estradata in Italia il successivo 30 dicembre. La donna si era resa latitante dopo l'emissione a suo carico di un ordine di carcerazione da parte dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale di Venezia, una volta divenuta definitiva la condanna nell'ambito della menzionata operazione *"Serpe"*.

Con riferimento specifico alla provincia di Belluno: si segnala che in data 25.10.2016, nelle province di Enna, Caltanissetta e Belluno, i Carabinieri hanno dato esecuzione all'O.C.C.C. nr. 392/15 R.G.N.R. P.M. - nr. 199/155 R.G. G.I.P. emessa in data 20 ottobre 2016 dal Tribunale di Enna - Ufficio G.I.P. I Carabinieri, nell'ambito dell'operazione denominata *"Terremoto"*, hanno per tanto dato esecuzione, in località Pietraperzia (EN), Domegge di Cadore (BL), Caltanissetta, Riesi (CL) e Catania, all'Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nr. 392/15 R.G.N.R. P.M. - nr. 199/155 R.G. G.I.P., emessa dal GIP del Tribunale di Enna in data 20 ottobre 2016, nei confronti di 8 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di un consistente traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish. Al contempo sono stati deferiti in stato di libertà all'A.G. anche altri 16 soggetti.

Nelle citate relazioni non vi sono invece specifici riferimenti al comune di Arsìè.

Il segretario comunale, in diverse sedute consiliari, ha ricordato ai consiglieri comunali la loro qualifica di pubblici ufficiali dalla quale discende l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria le notizie di reato delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Tutto ciò considerato, con riferimento al contesto esterno si ritiene che il rischio di corruzione sia medio.

6.2 Analisi del contesto interno.

Il secondo elemento da valutare è quello dell'analisi delle caratteristiche della struttura del personale dipendente: numero addetti, funzioni svolte direttamente dalla struttura, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; politiche, obiettivi, strategie, risorse; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali).

Nel caso del comune di Arsìè la struttura del personale dipendente è di dimensioni piccole, con 13 dipendenti distribuiti in tre servizi, gestiti da tre responsabili del servizio titolari di posizione organizzativa.

Si segnala che molti processi sono gestiti in forma associata con l'Unione Montana Feltrina, tramite la quale sono stati sostanzialmente esternalizzati i procedimenti relativi alla gestione dei tributi, del personale, della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della protezione civile.

La difficoltà del controllo del personale è direttamente proporzionale al numero delle unità degli addetti; questo fatto può essere facilmente verificato laddove si pensi che, nelle organizzazioni di piccole dimensioni, il controllo è praticamente *"a vista"*; in tale ultimo contesto, infatti, difficilmente passa

inosservata l'assenza ingiustificata del lavoratore, la frequenza di accessi agli uffici da parte di medesimi utenti, oppure le frequentazioni dei dipendenti in ambito lavorativo di soggetti avulsi dal contesto di diretta competenza per materia, ovvero uno stile di vita incongruo rispetto alla retribuzione.

A partire dal 2013 è stata avviata e proseguita una continua azione di informazione e formazione del personale dipendente finalizzata alla creazione di una cultura dell'etica e della normativa sulla trasparenza e anticorruzione, che ha visto coinvolto principalmente il personale dipendente degli uffici.

Nel 2017 sono pervenute due segnalazioni di illeciti disciplinari che hanno riguardato n.3 dipendenti. Mentre per n.2 dipendenti il procedimento si è concluso senza sanzioni, per un terzo dipendente il procedimento si è concluso con l'applicazione di una sanzione disciplinare. Non sono invece emersi procedimenti disciplinari collegati ad illeciti in materia di eventi corruttivi penalmente rilevanti.

Tutto ciò considerato, con riferimento al contesto interno si ritiene che il rischio di corruzione sia medio-basso.

6.3 Referenti per la prevenzione della corruzione e RASA.

I Responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa, sono di seguito indicati:

<i>Id</i>	<i>Servizio</i>	<i>Responsabile titolare di posizione organizzativa</i>
1	Amministrativo contabile	Mauro Plozner
2	Tecnico	Roberto Smaniotto
3	Popolazione	Iolanda Guzzo

I Responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di propria competenza, sono i “*referenti per la prevenzione della corruzione*”, e sono responsabili in prima persona della corretta attuazione delle misure di prevenzione, assumendo la responsabilità della loro attuazione nelle materie di competenza.

Nell'allegato 3 “**Misure preventive**” al presente P.T.P.C. sono individuati nominativamente i soggetti responsabili dell'attuazione delle misure. Ove nell'allegato 3 o nel P.T.P.C. sia genericamente indicata la dicitura “Responsabili dei servizi”, la stessa deve intendersi riferita a ciascun responsabile per i dati di propria competenza.

I referenti per la prevenzione della corruzione, ove ne riscontrino la necessità, formulano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventuali proposte di modifica e integrazione del P.T.P.C.

Il Comune, con delibera di giunta comunale dell'11/07/2014, n.38, ha nominato il sig. Smaniotto Roberto quale soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 d.lgs. 50/2016 (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, d.lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

7. Processo di adozione del PTCP.

Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTCP reca le informazioni seguenti:

- ✓ data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- ✓ individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- ✓ individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
- ✓ indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

8. Gestione del rischio.

La gestione del rischio nel PTPC contiene:

- ✓ l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio";
- ✓ la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- ✓ le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

9. Formazione in tema di anticorruzione.

La formazione trattata nel PTPC riguarda:

- ✓ l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- ✓ l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

10. Codici di comportamento.

Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni in merito a:

- ✓ adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- ✓ indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- ✓ indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

11. Altre iniziative.

Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- ✓ indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- ✓ indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- ✓ elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- ✓ elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- ✓ definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- ✓ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- ✓ adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- ✓ predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti;
- ✓ realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- ✓ realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

12. La trasparenza.

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare *"un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità"*.

Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14/3/2013, n.33 di *"riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la *"trasparenza"* è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la *"pubblicazione"* (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013). Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili. Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 82/2005.

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

Il d.lgs. 25/5/2016, n. 97 recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ha modificato i citati disposti normativi con la finalità di semplificare e correggere la portata degli adempimenti in materia di trasparenza.

13. La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di lavori, servizi e forniture.

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- ✓ la struttura proponente;
- ✓ l'oggetto del bando;
- ✓ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- ✓ l'aggiudicatario;
- ✓ l'importo di aggiudicazione;
- ✓ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- ✓ l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'AVCP ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013, oggetto d'apposito comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.

Data la rilevanza dell'adempimento, per completezza si riporta il testo del comunicato:

"Il Presidente

VISTA la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 recante ad oggetto "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012" (di seguito Deliberazione)

CONSIDERATA la necessità di uniformare il comportamento dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione medesima

COMUNICA CHE

l'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell'Autorità www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo.

Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all'indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it. Ciascuno dei soggetti individuati all'art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all'invio di un'unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale.

Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

L'Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì, nell'allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.

La licenza d'uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

L'applicazione di licenze d'uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso superato dalle finalità della norma.

I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato.

Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell'arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l'uno dall'altro.

L'indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici".

Parte II

La formazione del piano

1. Data e documento di approvazione del piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Gli estremi del provvedimento di approvazione della presente proposta di PTPC saranno riportati in sede di pubblicazione del piano adottato, mediante la pubblicazione della delibera di adozione del piano medesimo.

2. Attori interni ed esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione.

Il PTPC costituisce lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruzione" come sopra definita. Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell'organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di "possibile esposizione" a fenomeni di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento rispetto al redigendo P.T.P.C. 2018/2020 mediante le seguenti richieste:

- ai responsabili del servizio del Comune, ai quali è stato chiesto un attento riesame delle aree di rischio, del catalogo dei processi, della valutazione del rischio, delle misure di prevenzione del rischio come individuate nel P.T.C.P. vigente, con l'invito a formulare proposte di modifica/integrazione (nota prot.n.206 del 12/01/2018); agli stessi è stato chiesto anche di fornire una serie di dati statistici in materia di provvedimenti disciplinari in materia di avvio del procedimento disciplinare collegato a procedimenti amministrativi di programmazione, aggiudicazione, gestione e controllo di appalti (nota prot. n.203 del 12/01/2018);
- ai soggetti portatori di interessi a cui, con apposito avviso pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni, è stato chiesto di formulare proposte di modifica od osservazioni del P.T.C.P. vigente (avviso prot.8488 del 09/12/2017);
- alle associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, organizzazioni sindacali, rappresentanza sindacale unitaria è stato segnalato il *link* del sito istituzionale del Comune in cui è possibile visionare l'apposito avviso di partecipazione, ricordando come il contributo a tale procedimento costituisce un momento qualificante del P.T.C.P., e invitandoli pertanto a formulare proposte di modifica/integrazione ovvero anche semplici osservazioni su azioni da intraprendere per prevenire episodi di malcostume amministrativo (nota prot.n.213 del 12/01/2018);
- ai dipendenti del Comune, ai quali è stato evidenziato l'obbligo di informazione e collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in ordine all'attività di prevenzione svolta (nota prot.n.204 del 12/01/2018);
- agli organi politici del Comune, alla cui attenzione è stata posta la deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12 e, in particolare, la necessità ivi più volte ribadita di un contributo attivo all'aggiornamento del P.T.C.P. vigente (nota prot. n.2017 del 12/01/2018). Nella citata deliberazione infatti si legge: <<... Una ragione della scarsa qualità dei PTPC e della insufficiente individuazione delle misure di prevenzione è, senza dubbio, il ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della "politica" in senso ampio. Diviene, quindi, un obiettivo importante del presente Aggiornamento suggerire soluzioni che portino alla piena consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione e delle misure organizzative necessarie. Alla luce della disciplina vigente, gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ovvero la nomina del RPC e l'adozione del PTPC. ... è raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione. In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l'approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione

finale. In questo modo l'organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC. ...>>;

- *alle organizzazioni sindacali e alla rappresentanza sindacale, alle quali sono stati trasmessi i criteri di rotazione ordinaria del personale che saranno inseriti nella proposta di P.T.P.C. (nota prot. n.214 del 12/01/2018).*

Il sindaco ha ritenuto di accogliere le richieste dell'A.N.AC., iscrivendo all'ordine del giorno del consiglio comunale una proposta di deliberazione, consistente in un atto d'indirizzo alla giunta comunale in ordine ai contenuti del P.T.P.C., proposta successivamente approvata con delibera di consiglio comunale del 23.02.2018, n. 2.

Quantunque poi la mappatura dei processi sia stata effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si ritiene opportuno continuare a coinvolgere la struttura organizzativa in un'analisi più accurata. Solo con il coinvolgimento dei responsabili del servizio e dei dipendenti è infatti possibile garantire una più approfondita mappatura dei processi e delle fasi e quindi dei rischi conseguenti e della formulazione di adeguate misure di prevenzione.

(pag.18 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

3.1 Individuazione delle aree di rischio.

L'art. 1, comma 16, della legge 6/11/2012, n. 190 ha individuato di *default* alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato d.lgs. 27/10/2009 n. 150;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [di cui al d.lgs. 18/04/2016 n. 50];
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazione o concessione.

Oggetto del PTPC è l'analisi delle citate aree nel contesto del Comune.

L'allegato 2 del PNA prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in sotto aree, e più precisamente:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

La deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12 ha però evidenziato <<... una limitata capacità delle amministrazioni di andare oltre l'analisi delle aree di rischio definite "obbligatorie". Occorre, invece superare questa tendenza. A questo fine è utile chiarire che vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi...>> e ha ritenuto pertanto di individuare ulteriori aree di rischio, definite, insieme alle precedenti, quali "aree di rischio generali". Tali aree sono state articolate dal P.T.P.C. 2016/2018 nelle seguenti sotto aree:

E) Area: gestione delle entrate e delle spese

1. Mandati di pagamento
2. Accertamento entrate

F) Area: gestione del patrimonio

1. Alienazione immobili
2. Acquisto immobili
3. Sdemanializzazione immobili
4. Declassificazione relitti stradali
5. Costituzione servitù prediali
6. Dismissione servitù prediali

G) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio
2. Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni

H) Area: incarichi e nomine

1. Incarichi di studio, ricerca o consulenza
2. Nomine responsabili del servizio e incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità

I) Area: affari legali e contenzioso

1. Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore
2. Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto
3. Transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune

Il PNA e la deliberazione dell'ANAC del 28/10/2015, n. 12 hanno inoltre raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite "aree di rischio specifiche". Queste non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle "general", ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti.

Alla luce del contesto esterno, pur in mancanza di casi giudiziari o di cattiva gestione conosciuti, nel P.T.P.C. 2016/2018, è stata individuata la seguente ulteriore area di rischio, poiché potrebbero comunque realizzarsi in tale area pressioni o devianze dalle finalità proprie della programmazione urbanistica in relazione a contingenti interessi dei singoli:

L) Area: Urbanistica

1. Accordi urbanistici

La delibera A.N.A.C. n. 831 in data 3/8/2016 recante "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", nella parte speciale, ha effettuato un ulteriore approfondimento

dei processi di rischio relativi alla pianificazione territoriale. Alla luce delle considerazioni ivi contenute, contestualizzate dell'analisi del rischio al Comune, nel PTPC 2017/2019 si è ritenuto:

1) di modificare l'area del rischio "L) Urbanistica", che è pertanto sostituita dalla seguente articolata in sotto aree:

L) Area: Urbanistica:

1. Redazione del PAT e dei PI
2. Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
3. Approvazione del PAT e dei PI
4. Varianti specifiche
5. Processi di pianificazione attuativa
 - Piani degli interventi
 - Piani di recupero
 - Piani attuativi di iniziativa privata
 - Piani attuativi di iniziativa pubblica
6. Convenzione urbanistica
 - Calcolo degli oneri
 - Individuazione delle opere di urbanizzazione
 - Cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
 - Monetizzazione dell'area standard
7. Esecuzione delle opere di urbanizzazione
8. Permessi di costruire convenzionati
9. Richiesta ambiti di degrado

2) di inserire le seguenti ulteriori aree di rischio specifiche articolate in sotto aree:

M) Rilascio e al controllo dei titoli abilitativi edilizi

- Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria
- Richiesta di integrazioni documentali
- Calcolo del contributo di costruzione
- Controllo dei titoli rilasciati
- Vigilanza.

N) Area: Società controllate/partecipate

1) Controlli sulla società controllata/partecipata

- Controlli sugli assetti societari finalizzati a determinare la natura giuridica della società
- Controlli in ordine all'attuazione da parte della società delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012
- Controlli in ordine all'attuazione da parte della società degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 della determinazione n. 8 del 17/6/2015, anche alla luce della sopravvenuta delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016.
- Controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione della società
- Controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza della società
- Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di incarichi di collaborazione o consulenza della società
- Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi
- Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente
- Controlli in ordine alle modalità di affidamento degli appalti alla società, per l'anno 2015 e 2016 da parte dei Comuni che partecipano al capitale sociale, finalizzati a verificare la corretta attuazione dell'art. 5 legge 8/11/1991, n. 381 e ss.mm. e dell'art. 192 e s. d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

Con la delibera di consiglio comunale del 23.02.2018, n. 2 ad oggetto: "*Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018 – 2020: atto d'indirizzo.*", è stato approvato un atto d'indirizzo e gli obiettivi strategici per il responsabile della prevenzione della corruzione e per la giunta comunale in ordine ai contenuti del P.T.P.C.; con tale provvedimento, tra l'altro, è stato dato atto che non risulta

possibile prevedere controlli sull'unica società partecipata dal Comune, poiché la stessa ha unilateralmente approvato una procedura di recesso mai richiesta dal Comune escludendolo dalla compagine sociale e che di tali fatti è stata notiziata l'autorità di controllo. Si ritiene pertanto di abrogare la seguente area di rischio: N) Area: Società controllate/partecipate, oltre ad espungere i controlli previsti nella "SEZIONE TERZA - SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE" del PTPC, e ad espungere dagli allegati 1, 2, 3 al PTPC i processi di rischio dal n. 101 al n. 110 presenti invece nel PTPC 2017- 2019.

Le aree di rischio considerate nel presente PTPC, pertanto, sono le seguenti:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del crono programma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

E) Area: gestione delle entrate e delle spese

1. Mandati di pagamento
2. Accertamento entrate

F) Area: gestione del patrimonio

1. Alienazione immobili
2. Acquisto immobili
3. Sdemanzializzazione immobili
4. Declassificazione relitti stradali
5. Costituzione servitù prediali
6. Dismissione servitù prediali

G) Area: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio

2. Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni

H) Area: incarichi e nomine

1. Incarichi di studio, ricerca o consulenza
2. Nomine responsabili del servizio e incarichi di posizione organizzativa/alta professionalità

I) Area: affari legali e contenzioso

1. Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore
2. Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto
3. Transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune

L) Area: Urbanistica:

1. Redazione del PAT e dei PI
2. Pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni
3. Approvazione del PAT e dei PI
4. Varianti specifiche
5. Processi di pianificazione attuativa
 - Piani degli interventi
 - Piani di recupero
 - Piani attuativi di iniziativa privata
 - Piani attuativi di iniziativa pubblica
6. Convenzione urbanistica
 - Calcolo degli oneri
 - Individuazione delle opere di urbanizzazione
 - Cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
 - Monetizzazione dell'area standard
7. Esecuzione delle opere di urbanizzazione
8. Permessi di costruire convenzionati
9. Richiesta ambiti di degrado

M) Rilascio e al controllo dei titoli abilitativi edilizi

- Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria
- Richiesta di integrazioni documentali
- Calcolo del contributo di costruzione
- Controllo dei titoli rilasciati
- Vigilanza.

3.2 Individuazione delle aree di rischio per funzioni svolte in convenzione.

La delibera dell'A.N.AC. n. 831 del 3/8/2016, al paragrafo 3.2 "Convenzioni di Comuni", ha chiarito che nel caso di gestione di servizi associati mediante convenzione ex art. 30 d.lgs.18/8/2000, n. 267 e ss.mm. è il Comune capofila a dover elaborare la parte di Piano concernente tali funzioni, programmando, nel proprio PTPC, le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi e i soggetti responsabili. Per assicurare il necessario coordinamento con gli altri Comuni, occorre che questi ultimi, all'interno dei propri PTPC, recepiscono la mappatura dei processi relativi a dette funzioni.

Questo Comune ha stipulato svariare convenzioni con Enti pubblici, che qui di seguito si riassumono, per le quali si rinvia ai P.T.C.P. degli enti capofila per i riferimenti ai processi di rischio e alle misure di prevenzione:

Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	Delibera n. 71 del 19/12/2014	Arsié, Unione Montana Feltrina
Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale	Delibera n. 37 del 29/09/2014	Arsié, Unione Montana Feltrina
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente	Delibera n. 53 del 27/12/2012	Arsié, Unione Montana Feltrina

La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale	Delibera n. 64 del 19/12/2014	Arsiè, Segusino, San Gregorio nelle Alpi
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Delibera n. 53 del 27/12/2012	Arsiè, Unione Montana Feltrina
L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi	Delibera n. 54 del 27/12/2012	Arsiè, Unione Montana Feltrina
Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione	Delibera n. 65 del 19/12/2014	Arsiè, Fonzaso, Seren del Grappa
Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	Delibera n. 38 del 29/09/2014	Arsiè, Segusino, Seren del Grappa
Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Delibera n. 66 del 19/12/2014	Arsiè, Fonzaso
Convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione dei fondi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno approvazione	Delibera 28 del 23/11/2017	Arsiè, Unione Montana Feltrina
Convenzione per l'assunzione di personale mediante concorsi unici per gli enti del comparto regioni autonomi locali dell'unione montana Feltrina nonché per l'utilizzazione da parte degli stessi enti di graduatorie concorsuali vigenti presso dell'unione montana Feltrina	Delibera n.29 del 23/03/2018	Unione Montana Feltrina Comune di Alano di Piave Comune di Arsiè Comune di Cesiomaggiore Comune di Feltre Comune di Fonzaso Comune di Lamon Comune di Pedavena Comune di Quero Vas Comune di San Gregorio nelle Alpi Comune di Santa Giustina Comune di Segusino Comune di Seren del Grappa Comune di Sovramonte Unione Basso Feltrino Sette Ville

4. La mappatura dei processi.

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, si tratta di individuare all'interno di queste aree alcuni processi specifici.

Per "processo" si intende ciò che avviene durante un'operazione di trasformazione: un processo è infatti un insieme di componenti che, opportunamente bilanciate, consentono di ottenere un determinato risultato. Ai fini della definizione della nozione di "processo" il PNA approvato recita: *"Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura*

privatistica. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi."

Sul piano del metodo si pone ineludibile il problema del rapporto fra processo come sopra definito e i procedimenti amministrativi codificati dalla legge 07/08/1990, n. 241.

Tralasciando il fatto che nella realtà comunale questi ultimi non sempre sono codificati e/o aggiornati, la differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in particolare delle prassi interne e dei rapporti formali e non, con i soggetti esterni all'amministrazione che nel processo intervengono.

Conseguentemente la categoria concettuale qui presa a riferimento è quella del processo come sopra definito, articolato eventualmente per fasi ovvero, come sembra suggerire il P.N.A., anche per "aggregati di processo".

Premesso quanto sopra, si rinvia alla **"Tavola Allegato 1" al PTCP "Catalogo dei processi"** in cui sono stati individuati i processi specifici.

5. Gestione del rischio.

5.1 Principi per la gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente PTPC recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del P.N.A., desunti dai principi e dalle linee guida UNI ISO 31000:2010.

La predette indicazioni di metodo non sono riportate potendosi rinviare alla Tabella Allegato 6 del PNA approvato dalla C.I.V.I.T. (ora ANAC) con deliberazione n.72/2013.

5.2 Identificazione del rischio.

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e si traduce nel fare emergere i possibili rischi di corruzione per ciascun processo come sopra individuato.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante:

- indicazioni tratte dal P.N.A., con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'"Allegato 3" al P.N.A.;
- consultazione e confronto con i responsabili del servizio competenti;
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della **"Tavola allegato 2" al PTCP "Registro dei rischi"**.

5.3 La valutazione del rischio.

Ai fini della valutazione del rischio, il PNA prevede che l'analisi del rischio sia costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (*impatto*) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico per la definizione del quale si rinvia alla **"Tabella Allegato 5"** del PNA con le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica e che in sintesi prevede che:

A. La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- *discrezionalità;*
- *rilevanza esterna;*
- *complessità;*
- *valore economico;*
- *frazionabilità;*
- *efficacia dei controlli.*

B. L'impatto è considerato sotto il profilo:

- *organizzativo;*
- *economico;*
- *reputazionale;*
- *organizzativo, economico e sull'immagine.*

C. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico costituito dal prodotto del valore assegnato alla frequenza con il valore assegnato all'impatto.

Valori e frequenze della probabilità		Valori e importanza dell'impatto	
0	nessuna probabilità	0	nessun impatto
1	improbabile	1	marginale
2	poco probabile	2	minore
3	probabile	3	soglia
4	molto probabile	4	serio
5	altamente probabile	5	superiore

D. La ponderazione del rischio consiste nel considerare lo stesso alla luce dell'analisi effettuata e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Al fine di rendere subito evidente le fattispecie oggetto di trattamento si è ritenuto opportuno graduare convenzionalmente come segue i livelli di rischio emersi per ciascun processo:

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	nullo
$> 0 \leq 5$	scarso
$> 5 \leq 10$	moderato
$> 10 \leq 15$	rilevante
$> 15 \leq 20$	elevato
> 20	critico

Le precisazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica riguardano il calcolo della probabilità e il valore dell'impatto indicati nella "Tabella Allegato 5" del P.N.A.. Al fine di assicurare omogeneità di criteri, il Dipartimento ha stabilito che:

- il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
- il valore dell'"Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto";
- Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.

6. Il trattamento del rischio.

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento" che consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto: individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure sono classificate in obbligatorie o ulteriori.

Le "misure obbligatorie" sono definite tali in quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.

Le misure obbligatorie sono riassunte nelle tavole allegate al P.N.A. alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:

Id	Misura obbligatoria	Tavola allegata PNA
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codici di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	6
5	Conferimento e autorizzazione incarichi	7
6	Inconferibilità di incarichi dirigenziali	8

7	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	9
8	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	10
9	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	11
10	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (<i>whistleblowing</i>)	12
11	Formazione del personale	13
12	Patti di integrità	14
13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15
14	Monitoraggio termini procedimentali	16
15	Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune	17

Alcune delle citate misure hanno carattere trasversale (*es. trasparenza, formazione, monitoraggio dei termini procedimentali*) in quanto sono applicabili alla struttura organizzativa del Comune nel suo insieme.

Per “*misure ulteriori*” si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'adozione di queste misure è valutata anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione. Nel PTPC sono presenti alcune misure ulteriori di cui all'allegato 4 del PNA e altre specificamente elaborate in relazione ai rischi rilevati.

L'indicazione delle misure di trattamento dei rischi sono tutte indicate nella “**Tavola allegato 3**” al P.T.C.P. “*Misure preventive*”.

Parte III

Analisi delle misure obbligatorie delle misure del PTPC

1. La trasparenza.

La trasparenza consiste nell'attività di pubblicazione nei siti istituzionali dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.

Tali adempimenti sono disciplinati nel PTTI, il quale reca le iniziative previste per garantire:

- ✓ un adeguato livello di trasparenza;
- ✓ la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il PTTI definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal PTPC del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.

Gli obiettivi del Piano della performance sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) è riportato nella sezione seconda del presente PTPC e descrive le azioni, i modi e i soggetti con cui vengono poste in essere le misure di trasparenza previste dal decreto legislativo 33/2013.

2. Codice di comportamento.

2.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare:

- ✓ la qualità dei servizi;
- ✓ la prevenzione dei fenomeni di corruzione;

- ✓ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *"con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"*.

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune è stato approvato con delibera di giunta comunale in data 31.12.2013 n. 97, previa procedura aperta alla partecipazione (avviso n. 448 di pubblicazione del 03.12.2013) e previo parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione associato espresso nella seduta del 10.12.2013.

2.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento.

Trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

2.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro è stato individuato con delibera di giunta comunale del 22/01/2016 n. 2, ed è competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001.

3.1 Rotazione ordinaria del personale.

Premessa.

Il PNA prevede che :<<... le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, comma 1, lett. l quater...>>

La delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016 prevede che:

- la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura importante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L'alternanza tra soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
- la rotazione va però correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, escludendo il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e tenendo conto quello della cosiddetta "infungibilità" derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.
- rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.
- la rotazione deve essere applicata anche nel rispetto degli eventuali diritti individuali dei dipendenti (es. nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale è necessaria una preventiva informativa da indirizzarsi all'organizzazione sindacale; legge 5.2. 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità); d.lgs. 26.3.2001, n. 151 (congedo parentale).
- la modalità generale di attuazione della rotazione è l'interscambio tra i responsabili nella gestione delle unità organizzative a rischio di corruzione, avendo naturalmente riguardo alle specifiche competenze professionali possedute dagli stessi (es. settori/area con atti di prevalente natura tecnica, settori con atti di prevalente di prevalente natura amministrativo/finanziaria).
- la rotazione deve essere programmata secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, considerando innanzitutto gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso.

Analisi delle competenze dei titolari di posizione amministrativa.

I Responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa, sono posti a capo rispettivamente di un servizio amministrativo, di uno amministrativo/contabile e di uno tecnico, descritti al paragrafo 6.3 della sezione prima del P.T.P.C.

Si rileva, a tale proposito, che i responsabili dei settori amministrativo e amministrativo/contabile non possono ricoprire l'incarico di responsabile del servizio tecnico per mancanza del titolo di studio di ingegnere o equivalente. Analogamente il responsabile del servizio amministrativo/contabile è in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza, titolo che non è stato conseguito dal responsabile del servizio amministrativo. Si ritiene pertanto non applicabile ai responsabili dei servizi il criterio della rotazione a causa dell'infungibilità del titolo di studio.

Analisi delle competenze degli addetti ai servizi.

Al servizio amministrativo/contabile sono assegnate due unità che svolgono compiti di tipo prevalentemente esecutivo, inquadrati una nella categoria B e una nella categoria C. Dati i compiti che svolgono non si ritiene di disporre la rotazione.

Al servizio popolazione sono assegnate due unità di cui una con compiti amministrativi inquadrata nella categoria C e un agente di polizia locale inquadrato nella categoria C, che non è possibile far ruotare per infungibilità del profilo di agente di polizia locale.

Al servizio tecnico sono assegnate due unità amministrative di cui una con compiti amministrativi inquadrata nella categoria B e una con compiti di istruttore tecnico in possesso di titolo di studio di geometra inquadrato nella categoria C, che pertanto non è possibile far ruotare in quanto la prima unità non ha il titolo di studio di tipo tecnico necessario per condurre un'istruttoria delle pratiche edilizie.

Al servizio tecnico sono inoltre assegnate quattro unità, inquadrati nella categoria B, con compiti di operaio di tipo pratico/esecutivo.

Misure alternative per l'impossibilità di rotazione del personale.

Si ritiene che, data l'impossibilità di procedere con la rotazione, si prevedano misure aggiuntive di trasparenza dei processi.

Comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Le motivazioni della mancata rotazione sono state comunicate alle organizzazioni sindacali con note prot.n. 306 e 307 del 17/01/2017.

3.2 Rotazione straordinaria. Revoca o assegnazione ad altro incarico.

L'istituto della rotazione è previsto anche dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater, sia pure come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi e che pertanto può essere definita "rotazione straordinaria". La norma prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) o in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, si procede come di seguito:

- 1) il sindaco dispone con provvedimento motivato la revoca del responsabile del servizio nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- 2) il responsabile del servizio dispone con provvedimento motivato la rotazione obbligatoria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il sindaco provvede all'attuazione della misura per i responsabili del servizio e questi ultimi per i dipendenti.

Il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari è tenuto a comunicare al sindaco e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'avvio di procedimenti disciplinari per fatti di natura corruttiva entro i due giorni successivi a quello di trasmissione all'interessato dell'atto di avvio del procedimento.

Il sindaco e i responsabili del servizio sottoscrivono gli atti di competenza entro i due giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende una realizzazione nell'anno del 100% degli adempimenti previsti nell'esercizio.

4.1 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.

L'art. 1, comma 41, della 6/11/2012, n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7/08/1990, n. 241, rubricato "*Conflitto di interessi*", il quale stabilisce che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*".

La norma suddetta va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel d.P.R. 16/04/2013, n. 62, il quale all'art. 6 prevede che "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o responsabile del servizio. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*"

La normativa prevede quindi contiene due prescrizioni:

- 1) un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- 2) un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile del servizio, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Qualora il conflitto riguardi il responsabile del servizio a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza invia ai dipendenti del Comune una comunicazione finalizzata a richiamare l'attenzione degli stessi sulla necessità del rispetto della normativa, con la richiesta di prestare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato, e con l'indicazione delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

I responsabili del servizio annualmente, entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le segnalazioni ricevute e le decisioni assunte ove ricorra la fattispecie; in caso contrario non effettuano alcuna comunicazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si attende il rispetto della misura.

4.2 Obbligo di astensione in procedure di appalti.

L'art. 42. (Conflitto di interesse) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha previsto che <<... 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 d.P.R. 62/2013.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei

casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. ...>>

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile del servizio o, qualora il conflitto riguardi quest'ultimo, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio annualmente, entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comunicano al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le segnalazioni ricevute e le decisioni assunte ove ricorra la fattispecie; in caso contrario non effettuano alcuna comunicazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si attende il rispetto della misura.

5. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.

L'ente, con delibera di giunta comunale n. 3 del 16.01.2015, ha approvato il "*Regolamento sull'incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività del servizio ispettivo*".

Il regolamento è stato consegnato in copia a tutto i dipendenti dell'Ente e nel corso dell'anno si procederà ai controlli ivi previsti.

Saranno acquisiti i soli dati e documenti necessari a verificare il rispetto della disposizione sopracitata.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

L'ufficio procedimenti disciplinari procederà agli adempimenti di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti sorteggiati per il controllo con le modalità del "*Regolamento sull'incompatibilità, cumulo d'impieghi e conferimento di incarichi esterni ai propri dipendenti ed attività del servizio ispettivo*".

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

L'attività di controllo si svolge attraverso l'espletamento di verifiche su un campione di almeno tre unità di personale. Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si attende il rispetto della misura.

6. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di segretario comunale e responsabile del servizio del Comune.

Il d.lgs. 8/04/2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", ha stabilito numerose fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi che riguardano, tra l'altro, il segretario comunale e i responsabili del servizio del Comune.

In particolare si procederà a verificare l'insussistenza delle seguenti fattispecie:

1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; ...

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

2) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;

3) coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico servizio o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

4) gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico;

5) gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Il monitoraggio sarà coordinato dal responsabile della prevenzione e della corruzione, con l'ausilio degli addetti al servizio amministrativo contabile.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile del servizio amministrativo contabile acquisisce il certificato del casellario giudiziale dei dipendenti che ricadono nella fattispecie.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Il controllo viene effettuato annualmente e dello stesso viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

7.1 Inconferibilità per incarichi di responsabile del servizio del Comune.

Il responsabile del servizio amministrativo/contabile è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui il sindaco intende conferire l'incarico di responsabile del servizio o uno degli altri incarichi previsti dal Capo III e IV del d.lgs. 8/04/2013, n. 39.

Le situazioni ostative suddette devono risultare negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi in parola e verificate all'atto del conferimento degli incarichi suddetti.

Se la situazione di inconferibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, lo stesso non può essere conferito. Se la situazione di inconferibilità emerge nel corso del rapporto, il sindaco revoca l'incarico con procedimento motivato.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile del servizio del servizio amministrativo/contabile, all'atto del conferimento della nomina, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dispone per la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e si attende il rispetto della misura nel 100% dei casi.

7.2 Incompatibilità per particolari posizioni di responsabile del servizio del Comune.

Il Comune è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. 8/04/2013, n. 39 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- 1) all'atto del conferimento dell'incarico;
- 2) annualmente nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile del servizio amministrativo contabile acquisisce annualmente apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dispone per la sua pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si attende il rispetto della misura nel 100% dei casi.

8. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165:

1) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva per la ditta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; tale circostanza, a pena di esclusione, deve essere autocertificata in sede di gara (comprese le procedure negoziate).

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio, in sede di stipula dei contratti di assunzione del personale e di sottoscrizione dei bandi di gara o degli atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura negoziata, assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra riportate.

I responsabili del servizio, qualora emerga la violazione di cui al punto 1) agiscono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, d.lgs. 30/03/2001, n. 165.

I responsabili del servizio, qualora emerga la violazione di cui al punto 2) dispongono l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che versano in tale condizione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un'assunzione di personale o un affidamento sarà verificato che sia stata rispettata la disposizione. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

9. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del personale e dei requisiti per l'accesso approvato con delibera di Giunta Comunale del 24.06.2010 n. 55 e modificato con delibera di Giunta Comunale del 09.08.2012 n. 60.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile del servizio del servizio amministrativo/contabile provvede tempestivamente alla pubblicazione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e si attende il rispetto della misura nel 100% dei casi.

10. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower).

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- ✓ la tutela dell'anonimato;
- ✓ il divieto di discriminazione;
- ✓ la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 del PNA:

"B.12.1 - Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:

- al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al responsabile del servizio sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il responsabile del servizio valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

- all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere
 - un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;
 - l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
 - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190".

I dipendenti possono riferire direttamente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite, senza passare attraverso il proprio superiore gerarchico. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di dare seguito alle segnalazioni ricevute, a qualunque titolo, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Le segnalazioni possono essere fatte per iscritto, a mezzo mail o verbalmente.

Nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti" sotto sezione di secondo livello "Corruzione" è comunicata la possibilità per gli interessati di rapportarsi direttamente con il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Arsìe mediante apposito programma informatico del Comune di Jesolo. Il responsabile della prevenzione e della corruzione ricopre infatti tale ruolo in entrambi i Comuni succitati per cui ha ritenuto antieconomico implementare un secondo software per il solo Comune di Arsìe.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente il funzionamento del sistema informatico attraverso il quale i cittadini possono in via informatica segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza episodi di corruzione. Garantisce inoltre l'anonimato dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

11. Formazione in tema di anticorruzione.

11.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione.

Il programma di formazione approfondirà l'analisi del contesto; la mappatura dei processi; la valutazione del rischio; le misure di prevenzione; gli adempimenti connessi all'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" con i dati richiesti dalla normativa.

Gli incontri approfondiranno separatamente gli aspetti riguardanti i dipendenti assegnati al servizio tecnico da quelli riguardanti i servizi di tipo amministrativo contabile, allo scopo di mirare il livello e le materie di approfondimento in relazione agli ambiti svolti dagli stessi nell'organizzazione del lavoro.

(pag.22 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

11.2 Individuazione dipendenti da avviare alla formazione.

Il responsabile della prevenzione e della corruzione, con provvedimento prot.n. 4797 del 22.08.2014, ha individuato i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione in materia di anticorruzione.

11.3 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza terrà almeno un incontro annuale di formazione con i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione in materia di anticorruzione.

Altri canali di formazione, ai quali è possibile aggiungere formazione online in remoto, potranno essere incontri di formazione dell'Unione Montana Feltrina e/o del Centro Studi Bellunese.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura. Si attende un valore di non meno di 1 ora annua per ciascun dipendente individuato al punto 11.2

12. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

Responsabili dell'attuazione e tempistica

La giunta comunale valuterà l'opportunità di elaborare o aderire a patti di integrità e protocolli legali da imporre in sede di gara ai concorrenti.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto delle decisioni assunte.

13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

In conformità al PNA (pagina 52), l'ente intende attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

Si promuove pertanto *"la giornata della trasparenza"* quale momento di coinvolgimento diretto e massima partecipazione degli *stakeholder* sulle attività assicurate dal Comune in materia di anticorruzione e trasparenza. Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce l'organizzazione della giornata della trasparenza.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

14. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.

In occasione dell'effettuazione del controllo interno, da effettuare semestralmente, per gli atti sorteggiati e sottoposti a controllo viene controllato il rispetto dei tempi procedurali.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del controllo interno provvedono all'adempimento.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

15. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, ed è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

Spetta in particolare ai responsabili dei servizi informare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente PTPC, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza.

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dà seguito in modo tempestivo alle segnalazioni ricevute dai responsabili dei servizi.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene dato atto del rispetto della misura.

Parte IV

Analisi delle ulteriori misure del PTPC

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

1. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990. Detto Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 28.03.2011 e, successivamente, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 08.05.2012.

Ogni provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", sottosezione "*sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio garantiscono il rispetto della normativa.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

In sede di controllo interno viene verificato il rispetto della normativa per gli atti sorteggiati.

2. Provvedimenti conclusivi dei procedimenti.

Allo scopo di prevenire il rischio di corruzione o di far emergere comportamenti sospetti nell'azione amministrativa, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti:

a) devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti per addivenire alla decisione finale; in questo modo, chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso;

b) devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza; la motivazione in particolare deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria; è opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi, intervallate da punteggiatura, per consentire anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti; in questo modo, nell'ottica di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, i soggetti interessati sono messi in condizione di comprendere il percorso logico che ha portato all'assunzione del provvedimento e di valutarne la congruità;

c) lo stile di redazione del provvedimento deve essere possibilmente semplice e diretto; è preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune), senza aver spiegato il loro significato al momento del loro primo uso nel documento;

d) particolare attenzione deve essere prestata nel rendere comprensibile il percorso che porta ad assegnare benefici di qualunque genere a favore di chicchessia, al fine di consentire il controllo esterno da parte dei cittadini in termini di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;

e) si stabilisce, inoltre, anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni, motivate, dettate da urgenza o stabilite da leggi e regolamenti.

Responsabili dell'attuazione e tempistica.

I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione. A tale scopo si rapportano settimanalmente con il segretario generale per quanto riguarda le proposte di deliberazione e direttamente con il personale assegnato al proprio servizio per quanto riguarda le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura per almeno l'80% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

3. Clausole dei bandi di gara e delle lettere d'invito.

Un bando di gara o una lettera d'invito a gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture consta di una serie di regole prefissate dalla normativa vigente in materia appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dal Comune appaltante. Queste ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.

Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della pubblica amministrazione di integrare, tramite il bando di gara o la lettera d'invito, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la

gara e non deve, inoltre, tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato.

Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara e nelle lettere d'invito del Comune, quindi, questi devono essere ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell'offerta più rispondente all'interesse pubblico e non devono vulnerare il principio della *par condicio* dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle imprese aspiranti all'aggiudicazione. L'introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti principi può costituire un elemento di rischi di corruzione.

Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara e nelle lettere d'invito i responsabili del servizio dovranno ispirarsi, nel determinare i requisiti di ammissione alle procedure di gara, ai citati principi di proporzionalità ed adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione, unitamente ai titolari di posizione organizzativa e alle altre professionalità. A tale scopo prima della sottoscrizione dei bandi di gara e delle lettere d'invito alle gare finalizzate all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture i responsabili del servizio/ i titolari di posizione organizzativa/ le altre professionalità si accertano della proporzionalità ed adeguatezza dei requisiti di ammissione alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire la gara.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Saranno sottoposti ai controlli interni tutte le aggiudicazioni di appalti effettuate a seguito di unica offerta valida. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

4. Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.

Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale tra gli originari contraenti, poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l'instaurazione di un nuovo rapporto giuridico; il rinnovo costituisce pertanto una specie di trattativa privata la quale può trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all'esperimento delle procedure selettive di evidenza pubblica.

L'istituto della proroga del contratto è invece ontologicamente diverso dal rinnovo, in quanto determina il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso.

Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza degli operatori economici.

L'istituto del rinnovo è stato oggetto di evoluzione normativa e giurisprudenziale ottimamente sintetizzata nell'articolo "Appalti: il rinnovo di diritto interno non è ammesso" di Luigi Olivieri che di seguito si riporta:

<<Tutto risale al 1993, quando la legge 537 disciplinò il rinnovo all'articolo 6. Una norma talmente sofferta che già l'anno dopo venne modificata dall'articolo 44, comma 1, della legge 724, 1994, il quale introdusse il seguente comma 2, prevedendo: "E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".

Vietato il rinnovo tacito, era consentito il rinnovo espresso. Con una norma, tuttavia, inconciliabile con le direttive europee sugli appalti, a mente delle quali non era previsto il rinnovo, ma la ripetizione dei servizi analoghi, secondo uno schema procedurale (ancora oggi vigente) diverso da quello proposto dalla normativa nazionale. La quale non poteva che essere recessiva rispetto a quella europea. Infatti, dopo quasi un decennio di conflitti interpretativi e giurisprudenziali volti ad evidenziare l'inconciliabilità del rinnovo espresso di diritto interno con le regole della ripetizione delle prestazioni europee, il legislatore italiano fu costretto ad intervenire sulla norma, attraverso la novella apportata dall'articolo 23, comma 1, della legge 62/2005 (non a caso legge in tema di "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"). La novellazione eliminò dal testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 537/1993 l'ultimo periodo, quello che sopra abbiamo enfatizzato in grassetto.

Un'abolizione chiarissima ed indiscutibile dell'istituto del rinnovo espresso, dovuta alla necessità di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario, che conosceva e conosce solo ed esclusivamente l'istituto analogo, ma diverso, della ripetizione dei servizi.

Come è noto, un anno dopo il d.lgs 163/2006 abolì definitivamente l'intero articolo 6, comma 2.

L'evoluzione normativa è chiarissima. Si è passati da una disciplina di diritto interno posta a regolare e consentire espressamente il rinnovo, ad una disciplina necessitata ad adeguarsi a quella comunitaria, che non ammette il rinnovo espresso, ma si limita a regolare la ripetizione delle prestazioni. Il legislatore italiano, costretto alla luce della disciplina europea, manifestò in modo inconfutabile la volontà di risolvere l'istituto del rinnovo, alla luce della valutazione di diritto europeo che si tratterebbe di un affidamento diretto, una procedura negoziata, i cui presupposti non sono conformi alle direttive.

Nonostante il quadro chiarissimo, qualcuno ha continuato a ritenere che un istituto soppresso esplicitamente dal legislatore come il rinnovo, potesse tuttavia risorgere dalle proprie ceneri, in applicazione dell'autonomia di diritto privato delle stazioni appaltanti. L'idea, dunque, è che se il bando preveda il rinnovo vero e proprio e non la ripetizione delle prestazioni di stampo europeo, in ogni caso sarebbe legittimo.

Si tratta di un chiaro aggiramento, anzi una vera e propria violazione delle leggi, che, tuttavia, alcune sparse sentenze amministrative hanno ritenuto possibile, nonostante il d.lgs 163/2006 non abbia mai ripetuto il contenuto dell'abolito articolo 6, comma 2, della legge 537/1993.

Ma, in Italia è difficilissimo far entrare realmente e fino in fondo i principi comunitari nella prassi, anche se magari sul piano formale le leggi sono conformi pienamente alle direttive europee.

Quindi, oltre all'idea oggettivamente infondata dell'ammissibilità del rinnovo espresso disposto coi bandi, purtroppo sostenuta da parte della giurisprudenza, la "prassi" ha cercato di approfittare dell'occasione della necessaria revisione del codice dei contratti alla luce della direttiva 24/2014/Ue, per indurre il legislatore a reintrodurlo. Come si ricorda, inizialmente la bozza di codice conteneva la riproposizione di una forma di rinnovo di diritto interno nell'articolo 106, comma 12. Però, anche per merito del parere del Consiglio di Stato immediatamente accortosi della cosa, nel testo finale del d.lgs 50/2016 non v'è alcuna "nostalgica" disciplina del rinnovo espresso. ... Dunque, succede che l'articolo 216 del codice abbia introdotto un insieme di norme di diritto transitorio così mal espresse e complicate che nessuno ci abbia capito niente.

Sicché, l'Anac si è sentita nel dovere di intervenire col "Comunicato del Presidente" 11 maggio 2016, avente ad oggetto "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016". Qui un inciso: avevamo creduto che la soft law fosse tipizzabile quanto meno in linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo; mal poiché l'articolo 213, comma 2, del codice consente all'Autorità di esprimersi anche con "altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati", evidentemente anche il "comunicato" del presidente entra di diritto a far parte della soft law, in attesa anche dei tweet, dei gesti, dei fischi e dei graffiti sui muri.

Tornando alla "fonte" del comunicato, essa sciaguratamente si dilunga sulla fattispecie del "rinnovo", affermando che restino ancora disciplinati dal previgente ordinamento "il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara".

Un'affermazione, questa, due volte non condivisibile ed erronea, perché:

1) il d.lgs 163/2006 non regola per nulla il rinnovo; come si è detto sopra, parte della giurisprudenza ha ammesso il rinnovo previsto col bando nell'esercizio dell'autonomia di diritto privato. Ma, se il d.lgs non regola il rinnovo, non può esistere alcun diritto transitorio che lasci ancora in piedi una norma inesistente;

2) l'indicazione dell'Anac è del tutto priva di motivazione. Anche ammesso che il rinnovo fosse disciplinato dal d.lgs 163/2006 – il che non è – comunque non si capisce quale sia la ratio secondo la quale un contratto integralmente nuovo, quello rinnovato, e totalmente autonomo dal primo, al quale resta solo logicamente connesso dalla clausola di rinnovo, debba rispettare il regime normativo (inesistente) precedente e non quello vigente al momento della stipulazione del rinnovo.

Ma, al di là degli evidenti vizi logici e di legittimità del comunicato sul punto, esso ha già dato fiato alle trombe di chi ritiene, nonostante tutto, che sia ancora possibile in Italia un rinnovo di diritto interno,

distinto da quello europeo, e pazienza che il tentativo di reintrodurre una disciplina espressa con la prima stesura dell'articolo 106, comma 12, del codice sia stato fermato con risolutezza da Palazzo Spada.

Dunque la poco meditata ed erronea affermazione dell'Anac sortisce un altro effetto esiziale: quello di fornire ulteriori argomentazioni, per quanto speciose, ai sostenitori del rinnovo di diritto interno. I quali non terranno sicuramente conto del fatto che, anche a voler considerare condivisibile e legittima la ricostruzione dell'Anac sulla questione, l'accenno al rinnovo non può che riferirsi ad una constatazione di fatto: alla data del 19 maggio erano in piedi certamente bandi che prevedevano il rinnovo e, dunque, l'indicazione dell'Anac è solo ed esclusivamente rivolta al passato e non può essere considerata fonte di disciplina del rinnovo per il futuro. Va bene la soft law, ma essa deve fermarsi alla specificazione delle regole, non può andare fino alla posizione delle norme: a questo compito, piaccia o non piaccia, può e deve attendere esclusivamente il Parlamento. Per altro, il Parlamento, anzi il legislatore delegato, ha anche provato a reintrodurre il rinnovo espresso, ma alla fine non lo ha fatto. Questa argomentazione da sola assorbe qualsiasi altra, per dimostrare che il rinnovo è da considerare definitivamente (e lo è da almeno 2 decenni) espunto dall'ordinamento.

Né vale appellarsi all'articolo 35, comma 4, del d.lgs 50/2016, ove ai fini del calcolo dell'importo dei contratti per determinare le soglie, si specifica che si "tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara". La norma, infatti, è praticamente identica a quanto prevedeva l'articolo 29, comma 1, del d.lgs 163/2006 ("Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto"). Ma, nel previgente sistema, come ricordato sopra, nessuno ha mai pensato che detta norma fosse posta a fondamento di un rinnovo di diritto interno diverso dalla ripetizione delle prestazioni; tanto che quella parte di giurisprudenza e di dottrina ancora abbarbicata alla coperta di Linus del rinnovo ne fondava la legittimità non sulle previsioni del codice dei contratti (imprese impossibile alla luce di una interpretazione orientata a rispettare le direttive europee), ma all'autonomia di diritto privato, assunta – erroneamente – come fonte di deroga alla normativa sugli appalti che, invece, ha l'esatto scopo proprio di limitare l'autonomia privata delle stazioni appaltanti, allo scopo di garantire l'applicazione dei principi oggi ben espressi dall'articolo 30 del codice, tra i quali quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e pubblicità, del tutto inconciliabili con un rinnovo extra ordinem di matrice interna.

Il riferimento dell'articolo 35, comma 4, riguarda ovviamente l'ipotesi unica di riaffidamento di un contratto avente identico contenuto ad un precedente tra una stazione appaltante ed un operatore economico, prevista, nel nuovo codice, nell'articolo 63, comma 5: "La presente procedura [cioè quella negoziata, nda] può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale".

Nei fatti è un rinnovo, certo, ma vincolato a specifici presupposti e condizioni che rendono qualsiasi altro rinnovo disposto con modalità e regole differenti semplicemente illegittimo.>>>

L'istituto della proroga è disciplinato dall'art. 106, comma 11 d.lgs 50/2016, il quale prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione e qualora esplicitamente prevista nel bando e nei documenti di gara e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. La durata della proroga deve essere preventivamente stimata e il relativo valore considerato nel calcolo del valore dell'appalto, a norma dell'art. 35, comma 4 d.lgs 50/2016.

Per il tempo di durata della proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni, previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante. Secondo le

indicazioni di ANAC il valore della proroga deve essere considerato nell'importo dell'appalto al momento della richiesta di CIG in quanto la proroga non si configura come un nuovo contratto. La redazione degli atti di gara deve quindi essere preceduta da complesse attività volte a definire, nell'ambito della programmazione biennale, gli esatti contenuti delle prestazioni oggetto della gara.

La proroga non può che essere quella già prevista nel contratto e non una decisione di affidare direttamente, che qualora approvata deve essere motivata da cause eccezionali e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice. In detta ipotesi, che si configura come nuovo contratto, la motivazione sarà quindi l'elemento principale che dovrà essere riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, riscontrata ed adeguatamente ponderata delle ragioni di interesse pubblico giustificanti la proroga e obiettivamente indipendenti da responsabilità dell'amministrazione medesima tenendo presente che essa comporta una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Responsabili dell'attuazione e tempistica.

I responsabili del servizio sono tenuti a redigere un elenco degli appalti della fornitura di beni e servizi da espletare nell'arco del triennio, in modo da limitare a casi eccezionali, rigorosamente predeterminati e limitati nel tempo, il ricorso all'istituto della cosiddetta proroga tecnica da assumere, in ogni caso, sempre nel rispetto della normativa vigente.

I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione e a tale scopo programmano annualmente entro il mese di febbraio le scadenze degli appalti in corso dell'anno in modo da evitare proroghe.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

In sede di controlli interni sarà verificato il rispetto della misura per quanto riguarda gli atti sottoposti a controllo. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

5. Monitoraggio contratti e contributi.

Occorre procedere ad un monitoraggio dei rapporti Comune/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti che si sono occupati della pratica.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Nell'ambito dei controlli interni si procederà ad un controllo a campione delle pratiche assoggettate a controllo interno.

Al responsabile del servizio e ai dipendenti suddetti sarà chiesta apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 attestante che non si hanno rapporti di parentela o affinità con i soggetti interessati alle pratiche.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

6. Verifica calcolo valore contratto.

Saranno sottoposti alla verifica dell'esatto calcolo del valore del contratto, da parte del nucleo di controllo interno, gli affidamenti che al termine dell'esecuzione abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente (pag.20 deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015).

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il nucleo di controllo interno richiede ai responsabili del servizio l'elenco dei contratti stipulati che ricadono nella fattispecie e verificare le motivazioni che hanno portato all'aumento. Il controllo viene effettuato annualmente entro il mese di dicembre.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

7. Clausola compromissoria.

L'art. 209 d.lgs. del 18.4.2016, n. 50 ha previsto che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Si ritiene, come misura ulteriore di prevenzione, di prevedere il divieto per i responsabili del servizio di inserire nei contratti di lavori, di forniture e di servizi, o conseguenti a concorsi di progettazione e di idee, ovvero di quelli conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sia le clausole compromissorie per deferire ad arbitri la decisione di quelle controversie che in futuro dovessero insorgere nell'esecuzione dei contratti, sia clausole per far decidere da arbitri, invece che dai tribunali ordinari, controversie che siano già insorte fra i contraenti.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio assicurano l'attuazione della disposizione. A tale scopo, prima della sottoscrizione dei contratti finalizzati all'aggiudicazione di appalti in materia di lavori, servizi e forniture, i responsabili del servizio si accertano che non sia previsto negli stessi l'inserimento della clausola compromissoria. Si consiglia inoltre agli stessi l'inserimento all'interno del contratto di una espressa esclusione della medesima clausola compromissoria.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Nell'ambito dei controlli interni, laddove siano sorteggiate determinazioni dalla quale consegue un contratto sarà verificato che nello stesso non sia previsto l'inserimento della clausola compromissoria. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

8. Meccanismi di comunicazione di fatti corruttivi tentati o realizzati.

I responsabili del servizio e il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari sono tenuti a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'amministrazione e il contesto in cui la vicenda si è sviluppata.

Responsabili dell'attuazione e tempistica

I responsabili del servizio comunicano per iscritto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i fatti suddetti entro 48 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Dell'adempimento viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto della misura nel 100% degli atti di ciascun servizio sottoposti a controllo.

SEZIONE SECONDA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1. Premessa.

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

La normativa in materia di trasparenza consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, in modo da permettere il cosiddetto "controllo diffuso", che ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale nei modi e nei tempi previsti dalla norma.

Il d.lgs. 97/2016 ha modificato il d.lgs. 33/2013 in numerose parti la disciplina in materia di trasparenza con la finalità di perseguire: " ... l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. ... Sempre in un'ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all'art. 10 del d.lgs. 33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC. Non per questo l'organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza. ... Per quanto riguarda i PTPC, a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC, a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, salvo eventuali modifiche anticipate proposte dal RPCT, i PTPC regionali dovranno contenere l'apposita sezione in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall'art. 10, co. 1, del medesimo decreto, come sostituito dal d.lgs. 97/2016."

Pur facendo confluire le misure di trasparenza in un'apposita sezione del P.T.P.C. si è ritenuto di mantenere la previsione di un P.T.T.I. in quanto ritenuta maggiormente funzionale alla comprensione da parte dei soggetti interni chiamati ad applicarla e di quelli esterni chiamati a verificarne l'attuazione. Specie nell'attività di formazione interna svolta dal 2013, si è fatto continuo riferimento al P.T.T.I. come riferimento per le misure di trasparenza e dei soggetti tenuti ad applicarle.

2. Normativa di riferimento.

- Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo 13/03/2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010, recante "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012, recante "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT N. 50/ 2013, recante "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati applicabile agli enti locali in virtù dell'intesa sancita in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata;
- Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 22/05/2013, n. 26 e successivi chiarimenti in data 13/06/2013;
- Decreto legislativo 8/03/2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- Linee Guida per i siti web della PA del 26/07/2010, con aggiornamento del 29/07/2011;

- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2/03/2011 avente a oggetto le *"Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"*;
- Determinazione A.N.AC. del 17/6/2015, n. 8 recante *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*;
- Delibera A.N.AC. del 28/12/2016, n. 1309 recante *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*;
- Delibera A.N.AC. del 28/12/2016, n. 1310 recante *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"*.

Tutta la normativa citata nel P.T.T.I. deve intendersi riferita, con rinvio dinamico, al testo vigente a seguito delle eventuali modifiche e integrazioni.

3. Il collegamento del P.T.T.I. con il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione e il piano della performance.

Nella determinazione dell'A.N.AC. del 28/10/2015, n. 12 si legge *"... La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della l. 190/2012. A questo fine si raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza attualmente prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ..."*

Nella delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016 si legge: *"... Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ..."*

Nel presente P.T.P.C. è stata pertanto prevista un'apposita sezione, denominata *"Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*, contenente le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza con la previsione di soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, e con la chiara identificazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare.

I compiti individuati nel P.T.T.I. per i responsabili ai vari livelli in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche devono, inoltre, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle *performance*; l'attuazione delle misure previste nel P.T.T.I. diviene quindi uno degli elementi di valutazione del personale non dirigenziale incaricato di responsabilità.

(pagg. 8, 11, 12, 15 determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015)

4. L'elaborazione del P.T.T.I.

Il P.T.T.I. è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (cd. *stakeholder*) al fine del raggiungimento dell'attuazione del principio della trasparenza come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (art. 1, comma 1, d.lgs. 14/03/2013, n. 33).

5. Strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza.

Il sito istituzionale del Comune è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti.

6. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati.

I responsabili del servizio, ciascuno per il servizio di propria competenza, sono i "referenti per la trasparenza", e concorrono in prima persona alla corretta attuazione del P.T.T.I., assumendo la responsabilità dell'avvenuto inserimento dei dati di propria competenza nella varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", riassunti nell'allegato 4 "Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione" al presente P.T.P.C.

<i>Id</i>	<i>Servizio</i>	<i>Responsabile titolare di posizione organizzativa</i>
1	Amministrativo contabile	Plozner Mauro
2	Tecnico	Smaniotto Roberto
3	Popolazione	Guzzo Iolanda

Ove nell'allegato 4 sia genericamente indicata la dicitura "responsabili del servizio", la stessa deve intendersi riferita a ciascun responsabile per i dati di propria competenza.

Sarà formulata alla Regione Veneto la richiesta di adeguare la sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" secondo le intervenute modifiche ex d.lgs. 97/2016 e in base al citato allegato 4.

7. Pubblicazione dei dati.

In conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito istituzionale dell'ente viene riportata una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i documenti dell'ente, elencati in modo completo nell'allegato 1 della delibera 28/12/2016, n. 1310 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", il quale sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all'art. 8 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione "Amministrazione trasparente".

Il responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

8. Iniziative di comunicazione della trasparenza.

Il P.T.T.I. viene annualmente illustrato, unitamente al PTPC (del quale costituisce una sezione), ed eventualmente al piano della performance, nell'apposita "giornata della trasparenza". Della convocazione della giornata viene data comunicazione alle associazioni di consumatori o utenti e ai centri di ricerca. Una parte della giornata deve obbligatoriamente essere dedicata a permettere ai soggetti che intervengono di formulare proposte e osservazioni.

9. Processo di attuazione del P.T.T.I.

Almeno una volta all'anno il responsabile della trasparenza, avvalendosi di un impiegato, procede ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente", rilevando l'eventuale mancanza di dati (*controllo formale*); nel caso in cui riscontri tale circostanza, la segnala al responsabile del servizio, attribuendogli un termine per adempiere.

Qualora il responsabile della trasparenza, pur riscontrando la presenza di dati nelle varie sezioni e sottosezioni, ritenga che gli stessi non siano aggiornati o siano parziali, può chiedere al responsabile del servizio competente una conferma in ordine all'avvenuto inserimento di tutti i dati e, nel caso in cui il responsabile del servizio comunichi la mancanza di dati, gli attribuisce un termine per adempiere (*controllo sostanziale*).

Almeno due volte l'anno i responsabili del servizio, avvalendosi di idoneo personale, procedono ad esaminare le varie sezioni e sottosezioni di "Amministrazione trasparente" di propria competenza, rilevando l'eventuale mancanza di dati; nel caso in cui riscontrino tale circostanza, i responsabili del servizio dispongono per l'inserimento dei dati mancanti.

I responsabili del servizio, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *"diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che *"è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ... qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."*

10. Dati sensibili e giudiziari o idonei a rivelare una situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

I responsabili del servizio, ciascuno per i dati di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *"diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* e dall'art. 26 il quale in relazione alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati prevede che *"è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ... qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati."*

11. Indicatori di monitoraggio e valori attesi.

Degli adempimenti viene data attestazione nella relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si attende il rispetto delle misure nel 100% degli atti di ciascun settore/area sottoposti a controllo.

SEZIONE TERZA SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

1. Premessa.

Per le società partecipate da Enti pubblici, l'A.N.AC. ha adottato la determinazione del 17/6/2015, n. 8 recante *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*, la quale distingue tra due categorie:

- a) Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici;
- b) Società e altri enti di diritto privato solo partecipati.

Per quanto riguarda in generale le misure di prevenzione della corruzione, l'art. 41, comma 1., lett. a), b) del d.lgs. 25/5/2016, n. 97, modificando la l. 190/2012, ha specificato che il PNA: *«...costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) ...»*.

Con la delibera A.N.AC. n. 831 del 3/8/2016, inoltre, si prevede, che: *«... Nella prospettiva della prevenzione della corruzione, pertanto, il presente PNA ritiene di indicare alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, ivi comprese quindi le associazioni e le fondazioni, una serie di misure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo unico di attuazione dell'art. 18 della l. 124/2015, ma mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e alla trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati ...»*.

Con delibera A.N.AC. n. 1134 del 8.11.2017, da ultimo, sono state adottate le *«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*, con le quali sono stati previsti ulteriori e più stringenti obblighi a carico delle società controllate/partecipate da Enti pubblici e, specularmente, maggiori oneri di controllo a carico degli Enti pubblici che le partecipano/le controllano.

2. Criticità e controlli sulla società controllata/partecipata dal Comune.

2.1 Costituzione società Val Cismon Società Cooperativa sociale.

Con atto Notarile del 16.07.2010, Numero di Repertorio 28.060, Numero di Raccolta 7.284, Notaio dott. Domenico Grasso di Belluno, il Comune di Arsiè, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 01.06.2010 e della delibera della Giunta Comunale n. 65 del 08.07.2010, unitamente ad altri Enti pubblici, Enti privati e persone fisiche costituiva la *«Val Cismon Società Cooperativa sociale»*, successivamente iscritta nel Registro Imprese.

Si evidenzia che la proposta di Statuto è stata oggetto di una modifica, prima della sua sottoscrizione, che ha riguardato l'art. 26, modifica voluta dagli enti proprio per rinforzare i propri poteri di controllo ed indirizzo all'interno della partecipata. La modifica prevede, infatti, che ogni socio ha diritto a un solo voto, mentre i soci istituzionali possano esprimere all'interno dell'assemblea voti in proporzione alla loro quota (fino a un numero massimo di 5).

Si evidenzia inoltre che nel Consiglio di Amministrazione della società ci sono e ci sono stati soggetti che ricoprono incarichi di amministratori locali nel Comuni che partecipano il capitale sociale.

In sede costitutiva veniva inoltre pattuito che la cooperativa partecipata dal Comune di Arsiè congiuntamente con gli altri soggetti costitutori, non avesse lo scopo di lucro e fosse regolata dallo statuto sociale.

2.2 Accesso del Comune ad atti della società Val Cismon Società Cooperativa sociale.

Il Sindaco, con nota prot. 5973 in data 09.09.2015, chiedeva alla Val Cismon se negli ultimi tre anni fosse risultata aggiudicataria di appalti da parte di Enti pubblici, assegnati a trattativa privata senza l'espletamento di alcun tipo di gara e, in caso affermativo, chiedeva di conoscere l'ente appaltante, l'ammontare dell'appalto e il relativo oggetto.

Il Sindaco, con nota prot. 6140 in data 15.09.2015, chiedeva di avere copia degli eventuali rogiti notarili di integrazione dell'originario atto costitutivo, nonché dell'elenco degli enti pubblici e privati (associazioni, società, fondazioni, ecc.) soci della suddetta società, con esclusione delle sole persone fisiche.

Il Sindaco, con nota prot. 6769 del 05.10.2015, chiedeva di visionare gli atti dei bilanci consuntivi con rispettive note integrative degli anni 2012, 2013 e 2014 unitamente alle copie delle relazioni degli organi di controllo societario.

Tale richiesta era preliminare ai veri e propri controlli sulla citata società, che sarebbero dovuti partire a far data dal 2015, a seguito dell'approvazione del dell'art.1, comma 610 della legge 23/12/2014, n. 190, il quale ha integrato l'art.5, comma 1 della legge 8/11/1991, n. 381, introducendo il seguente periodo : <<... *Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza...* >>. Tale disposizione, infatti, comporta l'intervenuta obbligatorietà per gli Enti pubblici dello svolgimento di procedure selettive per l'individuazione della cooperativa sociale da incaricare e l'impossibilità di procedere all'aggiudicazione diretta di appalti a tali cooperative, senza alcuna eccezione per le società partecipate/controllate.

La Val Cismon società cooperativa sociale non dava però seguito a tale richiesta, per cui il Comune di Arsìe ricorreva al giudice amministrativo, il quale, con la sentenza TAR Veneto n. 522/2016, ordinava alla citata cooperativa di esibire tutti i documenti relativi alla richiesta del Comune di Arsìe; nella sentenza si legge tra l'altro che <<... *il Comune di Arsìe è senz'altro titolare del diritto di accesso agli atti della Cooperativa, sia in forza della propria qualità di socio-costituente, sia di soggetto portatore dell'interesse generale "alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse" della propria comunità locale di riferimento al cui perseguimento è espressamente deputata la Cooperativa in esame (cfr. art. 3 dello Statuto) ... Tale partecipazione societaria costituisce infatti uno strumento di realizzazione di finalità pubbliche, mediante un modulo di azione di natura privatistica, da cui deriva in capo al Comune ricorrente un interesse diretto attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (quella di socio e di portatore dell'interesse generale sopra specificato) chiaramente collegata ai documenti richiesti, in quanto oggettivamente necessari per la valutazione della corrispondenza dell'attività della Cooperativa agli scopi sociali e, correlativamente, a quelli di carattere generale posti a fondamento della partecipazione dell'ente locale stesso...* >>.

Nonostante la citata sentenza del TAR Veneto, i documenti richiesti non furono forniti e, anzi, la Val Cismon presentò ricorso al Consiglio di Stato.

Il diniego opposto della Cooperativa appare peraltro inspiegabile ove si consideri che, in due sedute consiliari, un consigliere comunale di minoranza ha dichiarato di aver chiesto e ottenuto senza difficoltà documenti dalla stessa, attraverso una semplice richiesta via mail, basandole proprio sulla funzione pubblica da lui ricoperta.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.5099/2017, ha successivamente confermato la precedente sentenza del TAR n. 522/2016, e ha condannato la "Val Cismon scs" ad esibire la documentazione richiesta da questo Comune oltre a rifondere le spese di lite per un importo di euro 3.000,00 (oltre oneri accessori). In tale sentenza viene ribadito che non v'è dubbio alcuno che il Comune di Arsìe ha il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti, perché questo corrisponde per molti profili all'interesse pubblico di cui è istituzionalmente titolare. La sentenza, inoltre, spiega che la partecipazione del Comune nella società cooperativa è strumento per la realizzazione di finalità pubbliche, seppure sotto forme privatistiche: da qui la sussistenza del suo interesse ad accedere ai documenti richiesti, necessari per la valutazione della corrispondenza dell'attività di interesse pubblico della cooperativa agli scopi per cui è stata costituita e, correlativamente, alle ragioni pubbliche che sono a fondamento della partecipazione dell'ente pubblico.

Il Consiglio di Stato, quindi, ha ribadito le ragioni che a suo tempo furono anche causa delle dimissioni del vicesindaco sig. Oscar Dall'Agnol dal CDA della cooperativa, dettagliatamente spiegate nella lettera prot. n. 8532 dell'11/12/2015 posta agli atti della società medesima.

La Val Cismon società cooperativa sociale, con nota al prot. n. 8127 del 23.11.2017, ha infine trasmesso al comune di Arsìe i dati richiesti, pagando al comune di Arsìe la somma di € 4.377,36 per rimborso delle spese legali.

2.3 Unilaterale messa in esecuzione della Val Cismon società cooperativa sociale, del recesso del Comune di Arsìe.

L'art. 10 dello Statuto della val Cismon recita: <<Art. 10 (Recesso del socio). Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 35 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda... omississ ...>>

Il Comune di Arsìe:

- 1) con delibera di Consiglio comunale del 09.10.2015, n. 45 decideva di recedere dalla Val Cismon;
 - 2) con successiva delibera di consiglio comunale del 11.03.2016, n. 10 incaricava il Sindaco di porre in esecuzione la succitata delibera di consiglio comunale entro il 31.12.2016 oppure, in alternativa, di presentare entro la medesima data al consiglio comunale una motivata proposta di mantenimento della partecipazione nella Val Cismon;
 - 3) con successiva delibera di consiglio comunale del 21.12.2016, n. 59 stabiliva di posticipare ulteriormente al 31.12.2018 il termine entro cui il Sindaco poteva porre in esecuzione il recesso o presentare al Consiglio una motivata proposta di mantenimento della partecipazione nella Val Cismon.
- Si evidenzia, a tale proposito, che il Comune di Arsìe non ha inviato alla Val Cismon alcuna lettera raccomandata o pec o altra comunicazione contenente la volontà di porre in esecuzione la delibera di consiglio comunale del 9.10.2015, n. 45.

La Val Cismon, con lettera del 9.12.2015 al prot. n. 8498, comunicava a questo Comune che il consiglio di amministrazione della società -preso atto in consiglio di amministrazione della delibera di consiglio comunale del 9.10.2015, n. 45 pubblicata sul sito del Comune- accoglieva sia la domanda di recesso sia la richiesta di far decorrere l'effetto del recesso dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il Comune di Arsìe, con lettera pec in data 11.12.2015 prot.n. 8528, replicava alla Val Cismon:

- 1) che il recesso del Comune, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto societario sopracitato, doveva essere formalizzato con apposita lettera raccomandata;
- 2) che la decisione di recedere dalla Cooperativa risultava sospesa a seguito dell'intervenuta richiesta di tre consiglieri comunali depositata agli atti del Comune al prot. 8265 del 26.11.2015.

La Val Cismon, con nota al prot. n. 588 del 28.1.2017, comunicava al Comune:

- 1) che il consiglio di amministrazione, con delibera assunta il 14.11.2015, aveva stabilito di recepire la delibera del consiglio comunale di Arsìe del 9.10.2015, n. 45, esecutiva e pubblicata all'albo pretorio il 30.10.2015, prendendo atto del recesso del Comune;
- 2) che l'Assemblea della società nella seduta ordinaria dell'11.12.2015 aveva deciso all'unanimità di recepire la delibera di consiglio comunale del 9.10.2015, n. 45 in quanto atto del recesso del Comune;
- 3) che l'Assemblea della società, nella seduta ordinaria del 15.1.2016, come da verbale del notaio rogante, non ha contemplato il Comune come facente parte della compagine sociale, per cui lo stesso risulta formalmente estraneo alla stessa;
- 4) che il Comune di Arsìe non avrebbe contestato tali decisioni comunicate allo stesso in precedenza.

Il Comune di Arsiè, con nota prot. n. 734 del 02.02.2017, replicava:

- 1) che con lettera pec in data 11.12.2015 prot.n. 8528 aveva comunicato alla Val Cisonn stessa che il recesso del Comune, ai sensi dell'art. 10 dello statuto societario, doveva essere formalizzato con apposita lettera raccomandata, e che la decisione di recedere dalla Cooperativa risultava sospesa a seguito dell'intervenuta richiesta di tre consiglieri comunali depositata agli atti del Comune al prot. 8265 del 26.11.2015;
- 2) che il Comune di Arsiè non era stato invitato a partecipare all'Assemblea della Val Cisonn nella quale si è discusso del recesso in parola, tenutasi in data 11/12/2015, della quale peraltro il Comune aveva avuto contezza solo a seguito della pec del 28/01/2017 al prot.n. 588.

Il Comune di Arsiè, sempre con nota prot. n. 734 del 02.02.2017, chiedeva inoltre alla Val Cisonn:

- 1) di trasmettere al Comune copia dei verbali del Consiglio di amministrazione del 14/11/2015 e dell'Assemblea dell'11/12/2015 e del 15/01/2016, citati nella nota al prot. n. 588 del 28.1.2017;
- 2) di assumere tutti gli atti finalizzati a prendere atto che il Comune non ha mai posto in esecuzione la delibera consiliare del 09/10/2015 n. 45, peraltro oggetto di successive diverse decisioni consiliari, in quanto non ha mai inviato alla Val Cisonn alcuna lettera raccomandata di recesso, modalità dall'art. 10 dello statuto societario prevista come necessaria per formalizzare il recesso;
- 3) di revocare gli atti unilateralmente assunti dalla Val Cisonn in data 14/11/2015, 11/12/2015 e 15/01/2016, sopra richiamati.

La Val Cisonn non ha riscontrato in alcun modo la citata richiesta del Comune prot. n. 734 del 02.02.2017.

In ordine a tali fatti, si rileva che la Val Cisonn risulta essere partecipata da diversi Comuni che, per formalizzare le proprie decisioni, utilizzano gli strumenti pubblicistici previsti dal d.lgs. 267/2000 e ss.mm. sull'ordinamento delle autonomie locali ovverosia le "*delibere*". La pubblicazione delle delibere all'Albo pretorio del Comune è finalizzata solo a fare acquisire a tali provvedimenti l'esecutività (artt. 124 comma 1 e 134 comma 3 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.). Le delibere divenute esecutive necessitano, infatti, di successivi atti attraverso i quali il Comune formalizza la propria volontà e la rende esplicita ai terzi.

Il Comune, inoltre, quando opera nel campo del diritto civile, come nel caso *de quo*, assume gli stessi diritti e gli stessi doveri delle persone fisiche e giuridiche private. Pertanto, il recesso del Comune di Arsiè dalla Val Cisonn non può che seguire le modalità previste dal più volte citato art. 10 dello Statuto societario, il quale stabilisce che il socio formalizzi il proprio recesso con raccomandata inviata alla Società.

La Val Cisonn ha quindi posto unilateralmente in esecuzione la delibera di Consiglio comunale del 09.10.2015, n. 45, peraltro oggetto di successive decisioni da parte del medesimo organo comunale. A tale ultimo proposito, si evidenzia che il Comune non è mai stato invitato a partecipare all'assemblea dell'11.12.2015 nella quale è stata posta in approvazione una delibera di questo Comune (peraltro mai trasmessa alla Val Cisonn scs e oggetto di successive modifiche), restando perciò impossibilitato a far valere le proprie ragioni in tale sede. Solo in data 28.1.2017, il Comune è stato invece notiziato dalla Val Cisonn scs di essere stato estromesso dalla società medesima. Di tali fatti, peraltro, è stata data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico deputato al controllo sulle cooperative.

Il Comune di Arsiè, infine, con la più volte citata delibera di consiglio comunale del 23.02.2018, n. 2 ad oggetto: "*Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018 – 2020: atto d'indirizzo*.", ha approvato un atto d'indirizzo e gli obiettivi strategici per il responsabile della prevenzione della corruzione e per la giunta comunale in ordine ai contenuti del P.T.P.C.; con tale provvedimento, tra l'altro, è stato dato atto che non risulta possibile prevedere controlli sull'unica società partecipata dal Comune, poiché la stessa ha unilateralmente approvato una procedura di recesso mai richiesta dal Comune escludendolo dalla compagine sociale e che di tali fatti è stata notiziata l'autorità di controllo.

2.4 Impossibilità ad espletare i controlli.

Per quanto sopra spiegato al precedente paragrafo, non è pertanto possibile dare seguito alla delibera A.N.A.C. n. 831 del 3/8/2016, che ha ribadito la necessità che le amministrazioni sottopongano gli enti partecipati a più stringenti e frequenti controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate. In particolare riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e

forniture, all'erogazione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale e che occorre promuovere l'introduzione negli enti di diritto privato a controllo pubblico, quanto alla disciplina del personale, di regole che avvicinino tale personale a quello delle pubbliche amministrazioni, ai fini della garanzia dell'imparzialità.

Né appare possibile dare seguito ai controlli posti a carico degli Enti pubblici dalla delibera A.N.AC. n. 1134 del 8.11.2017, in ordine agli ulteriori e più stringenti obblighi a carico delle società controllate/partecipate da Enti pubblici.

Tali obblighi restano ovviamente a carico degli Enti pubblici che continuano a partecipare la suddetta società.

Non è inoltre possibile controllare l'attuazione dell'atto d'indirizzo per l'attuazione della normativa da parte delle società, approvato con la delibera n. 75 del 25/11/2016, con la quale il Comune di Arsiè ha assunto gli *"indirizzi alla società in controllo pubblico in attuazione dei d.lgs. 175/2016; d.lgs. 179/2016; d.lgs. 118/2012"* indicando alla Val Cismon le seguenti priorità, con la richiesta di voler provvedere ad assumere gli atti necessari a darvi attuazione:

1) decreto legislativo n. 175 del 19/08/2016:

-all'art. 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico", comma 3, il decreto legislativo ha stabilito che le società a controllo pubblico devono valutare l'opportunità di integrare i propri strumenti di governo con regolamenti e uffici di controllo interni, codici di condotta e programmi di responsabilità sociale dell'impresa. Ogni anno, a chiusura dell'esercizio sociale, le partecipate, ai sensi del comma 4, dovranno inoltre predisporre una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio; in tale relazione, le partecipate dovranno dare conto dell'adozione di strumenti eventualmente adottati;

-all'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico", comma 9, stabilisce che : Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società";

-all'art. 26 "Altre disposizioni transitorie", comma 1, le società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo, dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto entro il 31 dicembre 2016.

-il decreto legislativo, in materia di personale, stabilisce che le società possono assumere, con un vincolo rafforzato, personale esclusivamente attraverso concorsi pubblici e viene assegnato alle regioni il compito di gestire il processo di assorbimento del personale di queste società in sovrannumero; ogni società deve approvare una disposizione regolamentare sulle modalità di assunzione del personale che deve dare applicazione ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità dettati dalla normativa nazionale ed europea ed alle disposizioni contenute nell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 per le pubbliche amministrazioni; in sostanza una riproposizione, in modo rafforzato, di un vincolo già dettato dal legislatore a partire dal 2012: adeguata pubblicità; imparzialità; economicità e celerità del procedimento; meccanismi oggettivi per la verifica del possesso dei requisiti attitudinali; pari opportunità; decentramento delle procedure; composizione esclusivamente tecnica delle commissioni, con divieto per gli amministratori ed i sindacalisti di farne parte; la violazione del vincolo del reclutamento tramite procedure ispirate ai principi dettati per le amministrazioni pubbliche determina la nullità, fatto salvo il diritto del dipendente al pagamento dei compensi maturati; la competenza a giudicare rimane fissata in capo al giudice ordinario.

- entro il 23 marzo 2017, le società devono dare corso alla *"ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze"*, anche alla luce dei processi di riorganizzazione e fusione delle società stesse. Sulla base di tale operazione esse formano un elenco del personale da collocare in eccedenza e lo trasmettono alla regione. Questa, dando applicazione alle regole che saranno dettate dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, formerà l'elenco di tale personale per dare corso al

loro assorbimento. L'elenco del personale che non sarà stato riassorbito entro i successivi 6 mesi sarà trasmesso dalla regione alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, cioè al soggetto che gestisce i processi di ricollocamento del personale in disponibilità ed eccedente. Per agevolare il ricollocamento di questo personale è previsto che le società a controllo pubblico debbano necessariamente attingere da questi elenchi per procedere ad assunzioni di personale. Tale vincolo sarà in vigore fino al 30 giugno del 2018. Le relative modalità dovranno essere disciplinate con il decreto del Ministero del lavoro e della Funzione Pubblica di cui in precedenza.

2) Il d.lgs. n. 179 del 29/08/2016 ha modificato il d.lgs. n. 82 del 07/03/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*", prevedendo all'art. 2, comma 2, che le disposizioni del Codice si applicano anche alle società a controllo pubblico, con esclusione delle società quotate. Il decreto non attribuisce tempistiche particolari a favore delle società e pertanto si può ritenere che lo stesso sia già pienamente applicabile anche con riguardo alle prossime scadenze ivi previste.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Responsabilità connesse al PTPC

Si indicano in modo sintetico le diverse fattispecie di responsabilità connesse al PTPC.

Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) *responsabilità dirigenziale*: in caso di mancata proposta del PTPC o mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti;
- b) *responsabilità dirigenziale, disciplinare, erariale e per danno all'immagine*: in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato (responsabilità escluse in presenza di comportamenti conformi agli adempimenti assegnati dalla Legge e dal PTPC);
- c) *responsabilità disciplinare per omesso controllo*: in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC

Responsabili del servizio

- a) *Responsabilità dirigenziale*: violazione degli obblighi di trasparenza ex art. 1, comma 33, legge 6/11/2012, n. 190; violazione degli obblighi attribuiti dal PTPC
- b) *Responsabilità dirigenziale*: ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici;
- c) *Responsabilità disciplinare*: violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC

Dipendenti

- a) *Responsabilità disciplinare*: violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC;
- b) *Responsabilità disciplinare*: violazione dell'obbligo di informazione o collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Relazione sull'attività svolta. Responsabili dell'attuazione e tempistica.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il termine stabilito dall'ANAC, pubblica l'apposita scheda *standard* che i responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della legge 6/11/2012, n. 190 e dal P.N.A. (paragrafo 3.1.1., p.30) sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tramite gli addetti al servizio amministrativo contabile, garantisce gli adempimenti succitati entro le scadenze sopra indicate.

3. Comunicazione PTPC.

Il *link* indicante la pagina *web* in cui è possibile reperire il PTPC è trasmesso, a cura del responsabile del servizio amministrativo - contabile, a tutto il personale dipendente del Comune, mediante comunicazione a mezzo mail.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'ambito di una conferenza dei responsabili del servizio, illustrerà il PTPC con particolare riferimento alle modifiche introdotte rispetto alla precedente stesura.

I responsabili del servizio hanno l'obbligo della medesima incombenza nei confronti del personale dipendente addetto alle unità organizzative individuate a rischio dal PTPC

Responsabili dell'attuazione e tempistica

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i responsabili del servizio, i dipendenti provvedono annualmente agli adempimenti suddetti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Francesco Pucci

